STUDIO SABATINO PIZZANO – DOTTORE COMMERCIALISTA

STUDIO PIZZANO
CONSULENZA TRIBUTARIA
SOCIETARIA ED ENTI SPORTIVI

QUOTIDIANO FISCALE

Il quotidiano di informazione e approfondimento tributario, societario e professionale

EDIZIONE DEL 17 NOVEMBRE 2026

ANNO I • MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2026 EDIZIONE QUOTIDIANA • 6 APPROFONDIMENTI DIFFUSIONE DIGITALE • WWW.STUDIOPIZZANO.IT

★ IL PRIMO PIANO • ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

Crediti inesistenti: ravvedimento, adesione o ricorso contro la contestazione

Crediti inesistenti contestati: confronto tra ravvedimento, accertamento con adesione e definizione delle sanzioni, con esempio e rischi penali.

SEMPRE PIÙ di frequente gli uffici rilevano crediti d'imposta come inesistenti, soprattutto nell'ambito dei bonus edilizi, anche quando la qualificazione appare opinabile. Di fronte a un rilievo, il contribuente dispone di tre percorsi. Il ravvedimento operoso, esperibile fino alla notifica dell'atto di recupero, abbassa la sanzione a un sesto del minimo (un quarto se lo schema d'atto fa seguito a un verbale di constatazione) per le violazioni dal 1° settembre 2024 e permette di versare utilizzando in compensazione altri crediti, ma obbliga ad accettare la sanzione così come contestata. L'accertamento con adesione consente di confrontarsi...

I PUNTI CHIAVE OPERATIVI

Destinatari: Contribuenti destinatari di schemi o atti di recupero di crediti d'imposta, professionisti fiscali e difensori tributari

Quadro Normativo: D.L. 39/2024, art. 7-bis, D.Lgs. 471/1997

Rischio Operativo: La definizione delle sole sanzioni, possibile dopo la notifica, permette di versarne un terzo di quelle irrogate, lasciando...

Azione di Studio: Annotare le date dello schema e dell'atto, raccogliere le prove dei requisiti del credito e confrontare ravvedimento, adesione e ricorso per sanzioni e cassa; valutare con un legale la qualificazione e il rischio penale prima del versamento

Audit Preventivo: Assistenza dello Studio per l'analisi preventiva di conformità contabile e documentale.

ANALISI INTEGRALE

CONTINUA A PAGINA 3 →

L'APPROFONDIMENTO DEL GIORNO
di Sabatino Pizzano

IMPRESE & SOCIETÀ

Liquidazione automatizzata IVA per le dichiarazioni omesse dal 2026

Chi non presenta la dichiarazione annuale IVA non aspettera' piu' un controllo tradizionale. Da quest'anno il Fisco calcola da solo l'imposta dovuta, con una procedura informatica che pesca dai dati gia' in suo possesso: fatture elettroniche, corrispettivi trasmessi, liquidazioni periodiche, versamenti effettuati. Il meccanismo nasce dall'articolo 54-bis.1 del decreto IVA, inserito dalla legge di bilancio 2026, ed e' stato reso operativo dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2026. Questo articolo spiega quando una dichiarazione si considera omessa, come funziona...

L'ANALISI A PAGINA 6 →

ALTRI TEMI E FOCUS DEL GIORNO

GUIDA RAPIDA ALLE NOVITÀ

FISCO & IMPOSTE

Errori nel modello ISA e concordato preventivo: quando si rischia la decadenza

Il modello ISA non e' piu' soltanto lo strumento con cui si misura l'affidabilita' fiscale di imprese e professionisti. Da quando esiste il concordato preventivo biennale, quei dati diventano la base su cui l'Agenzia delle Entrate...

SEGUE A PAGINA 9 →

IMPRESE & SOCIETÀ

Credito d'imposta cloud: abbonamenti SaaS agevolati nel DDL bilancio 2027

Approvato dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre 2026 e giunto alla Camera nella versione verificata dalla Ragioneria generale dello Stato il 30 ottobre, il disegno di legge di bilancio 2027 contiene all'art. 12 un nuovo credito...

SEGUE A PAGINA 14 →

LAVORO & PREV.

Momento di effettuazione dell'operazione IVA, esigibilità e split payment

In materia di IVA, il momento in cui un'operazione si considera effettuata non è un dettaglio tecnico: da quell'istante l'imposta diventa esigibile per l'Erario, sorge il diritto alla detrazione per chi acquista, si fissa l'aliquota...

SEGUE A PAGINA 17 →

L'AGENDA DELLO STUDIO • PRINCIPALI SCADENZE DEL MESE

ADEMPIMENTI FISCALI & CONTRIBUTIVI

20 AGOSTO: Versamenti unificati F24 imposte dirette, IVA, contributi INPS e ritenute (ripresa estiva).

30 SETTEMBRE: Invio telematico Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA (LIPE 2° trimestre).

31 OTTOBRE (2 NOV): Presentazione Modello Redditi 2026 e perfezionamento opzione CPB.

AREE COPERTE OGGI: ACCERTAMENTO: 1 · IMPRESE & SOCIETÀ: 2 · FISCO & IMPOSTE: 2 · LAVORO & PREV.: 1

AGGIORNAMENTI FISCALI & CIRCOLARI

Resta sempre aggiornato con lo Studio Sabatino Pizzano

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter per ricevere le ultime novità normative, le circolari operative, il **Quotidiano Fiscale** e l'edizione settimanale de **La Settimana Fiscale** con dossier in PDF.

ISCRIVITI GRATIS ↗

STUDIO SABATINO PIZZANO
Dottore Commercialista · Revisore Legale e della Sostenibilità
ODCEC Avellino N. 1012/A · P.IVA: IT02754810642

SEDI DELLO STUDIO
Avellino: C.da Pennini, 92/D (su appuntamento)
Venticano: Via Sant'Alessio, 5 (su appuntamento)
Tel. 0825 123456 · info@studiopizzano.it

REDAZIONE & CANALI
Blog Ufficiale: www.studiopizzano.it
Newsletter Quotidiana e Settimanale
Riproduzione riservata © 2026

Sommario Esecutivo del Giorno

Guida ragionata e rinvio ipertestuale ai 5 approfondimenti odierni

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

1 APPROFONDIMENTO

SANZIONI

Crediti inesistenti: ravvedimento, adesione o ricorso contro la contestazione

Crediti inesistenti contestati: confronto tra ravvedimento, accertamento con adesione e definizione delle sanzioni, con esempio e rischi penali.

PAG. 3 →

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ

2 APPROFONDIMENTO

IVA

Liquidazione automatizzata IVA per le dichiarazioni omesse dal 2026

Dalle dichiarazioni relative al 2025 il Fisco liquida da solo l'IVA quando la dichiarazione annuale e' omessa, usando fatture elettroniche, corrispettivi e LIPE.

PAG. 6 →

FISCO

Credito d'imposta cloud: abbonamenti SaaS agevolati nel DDL bilancio 2027

Il DDL bilancio 2027 prevede un credito d'imposta fino al 30% sui canoni cloud e SaaS del 2027-2029, con 30 milioni l'anno: condizioni e punti ancora aperti.

PAG. 14 →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

2 APPROFONDIMENTO

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Errori nel modello ISA e concordato preventivo: quando si rischia la decadenza

Gli errori nel modello ISA possono far decadere dal concordato preventivo: conta la soglia del 30% e il ravvedimento operoso puo' salvare l'adesione.

PAG. 9 →

FISCO

Credito d'imposta ZES unica: il leasing avviato prima della comunicazione preventiva

La risposta a interpello n. 169 del 3 settembre 2026 ha chiarito un punto rilevante: il credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale...

PAG. 23 →

LAVORO & PROFESSIONI

1 APPROFONDIMENTO

IVA

Momento di effettuazione dell'operazione IVA, esigibilità e split payment

Il momento di effettuazione dell'operazione decide quando l'IVA diventa esigibile e detraibile: la guida a IVA per cassa e split payment fino al 2029.

PAG. 17 →

ACCERTAMENTO & RISCOSSIONE

8 MIN LETTURA 17/11/2026

Crediti inesistenti: ravvedimento, adesione o ricorso contro la contestazione

Crediti inesistenti contestati: confronto tra ravvedimento, accertamento con adesione e definizione delle sanzioni, con esempio e rischi penali. Sempre più di frequente gli uffici rilevano crediti d'imposta come inesistenti, soprattutto nell'ambito dei bonus edilizi, anche quando la qualificazione appare opinabile. Di fronte a un rilievo, il contribuente dispone di tre percorsi. Il ravvedimento operoso, esperibile fino alla notifica dell'atto di recupero, abbassa la sanzione a un sesto del minimo (un quarto se lo schema d'atto fa seguito a un verbale di constatazione) per le violazioni dal 1° settembre 2024 e permette di versare utilizzando in compensazione altri crediti, ma obbliga ad accettare la sanzione così come contestata.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Sanzioni.

Norme chiave
D.L. 39/2024, art. 7-bis · D.Lgs. 471/1997 · D.Lgs. 472/1997, artt. 7 e 13 · D.Lgs. 218/1997, art. 8 · D.Lgs. 74/2000, art. 10-quater · Atto di indirizzo MEF 1° luglio 2025.

Destinatari
Contribuenti destinatari di schemi o atti di recupero di crediti d'imposta, professionisti fiscali e difensori tributari.

Punto pratico
Annotare le date dello schema e dell'atto, raccogliere le prove dei requisiti del credito e confrontare ravvedimento, adesione e ricorso per sanzioni e cassa; valutare con un legale la qualificazione e il rischio penale prima del versamento.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Di fronte a un rilievo, il contribuente dispone di tre percorsi.
- 💡 **Impatto operativo:** Sempre più di frequente gli uffici rilevano crediti d'imposta come inesistenti, soprattutto nell'ambito dei bonus edilizi, anche quando la qualificazione appare opinabile.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: La definizione delle sole sanzioni, possibile dopo la notifica, permette di versarne un terzo di quelle irrogate, lasciando aperta l'impugnazione del recupero del credito.

Sempre più di frequente gli uffici rilevano crediti d'imposta come inesistenti, soprattutto nell'ambito dei bonus edilizi, anche quando la qualificazione appare opinabile. Di fronte a un rilievo, il contribuente dispone di tre percorsi. Il ravvedimento operoso, esperibile fino alla notifica dell'atto di recupero, abbassa la sanzione a un sesto del minimo (un quarto se lo schema d'atto fa seguito a un verbale di constatazione) per le violazioni dal 1° settembre 2024 e permette di versare utilizzando in compensazione altri crediti, ma obbliga ad accettare la sanzione così come contestata. L'accertamento con adesione consente di confrontarsi sulla natura del credito, ossia se sia inesistente o soltanto non spettante, con sanzioni ridotte a un terzo del minimo, però il versamento deve avvenire in un'unica soluzione e senza compensazione. La definizione delle sole sanzioni, possibile dopo la notifica, permette di versarne un terzo di quelle irrogate, lasciando aperta l'impugnazione del recupero del credito. Un caso su un credito di 30.000 euro rende evidente lo scarto: 3.500 euro con il ravvedimento, 2.500 euro con l'adesione se il credito viene riqualificato, 7.000 euro con la definizione delle sanzioni. La materia ha rilevanza penale, poiché la causa di non punibilità legata al pagamento non si applica ai crediti inesistenti.

CONTESTO ATTUALE: L'ARGOMENTO TORNA D'ATTUALITÀ

L'articolo 37, comma 3, del disegno di legge di bilancio 2027 introduce, stando alla fonte, il divieto di acquisto e cessione di crediti d'imposta per i soggetti con partita IVA cessata d'ufficio, e le cessioni vietate sarebbero considerate come mai avvenute. Chi compensasse i crediti così acquisiti agirebbe in modo indebito e dovrebbe riversare l'importo con sanzioni e interessi. Trattandosi di un disegno di legge, la previsione va letta al condizionale e potrebbe mutare durante l'esame parlamentare.

Il punto di partenza rimane tuttavia la posizione di chi riceve una contestazione oggi. Se un credito, specie edilizio, viene contestato perché non spettante o inesistente, optare per ravvedimento, adesione o ricorso incide su sanzioni, liquidità e rischi penali. Le tre vie non si equivalgono: ognuna chiude la vicenda in maniera differente.

NON SPETTANTE O INESISTENTE: LA DIFFERENZA CHE CONTA

Si ha un credito non spettante quando il diritto di partenza esiste, ma difettano le condizioni per utilizzarlo, in tutto o in

parte. Il credito è invece inesistente quando manca il presupposto costitutivo e la carenza non emerge dai controlli automatizzati, come stabilisce la definizione del D.Lgs. 471/1997. Gli effetti divergono sensibilmente. Per l'inesistenza la fonte indica una sanzione del 70% del credito, per la non spettanza del 25% (a partire dal 30.09.2024, altrimenti 305). Varia anche il termine di accertamento, che per i crediti inesistenti si estende a otto anni, e varia il profilo penale.

L'atto di indirizzo del Ministero dell'Economia del 1° luglio 2025 precisa che si può parlare di inesistenza solo se il requisito assente è stabilito da norme primarie o secondarie, e non da circolari o altre fonti interpretative. La fonte riporta esempi di contestazioni da maneggiare con cautela nei bonus minori: lo sforamento dei massimali di prezzo per alcuni beni, lo scarto tra stato di avanzamento dei lavori e bonus maturato, la mancata comunicazione all'Enea, l'avvio dei lavori non intervenuto nel periodo di pagamento. In simili ipotesi la qualificazione come inesistenza risulta spesso contestabile.

CONTRADDITTORIO E SCHEMA: COSA ATTENDERSI DALL'UFFICIO

Per i crediti inesistenti il contraddittorio preventivo, ossia il confronto con l'ufficio che precede l'atto, non è dovuto. Lo esclude l'articolo 7-bis del D.L. 39/2024, inserito in sede di conversione come norma di interpretazione. Nella pratica, comunque, gli uffici trasmettono ugualmente uno schema d'atto, cioè una bozza della contestazione, anche in queste situazioni. Con lo schema prendono a correre i termini per decidere, giacché da quel momento maturano gli sconti sulle sanzioni.

VIA DEL RAVVEDIMENTO: RIDUZIONI ELEVATE, QUALIFICAZIONE ACCOLTA

Dopo aver ricevuto lo schema, il contribuente conserva la facoltà di ravvedersi fino alla notifica dell'atto di recupero. Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la sanzione scende a un sesto del minimo, o a un quarto se lo schema è successivo a un processo verbale di constatazione, a condizione che non sia stata presentata istanza di adesione. Per le violazioni precedenti restano applicabili le riduzioni previgenti. Il pregio è la possibilità di pagare anche compensando altri crediti a disposizione.

Il prezzo da pagare, meno visibile, riguarda la qualificazione. Con il ravvedimento si deve definire la sanzione nella misura indicata dall'ufficio: se questo parla di inesistenza, il contribuente ne accoglie la qualificazione più severa. Ne discendono il termine di otto anni e, qualora il credito superi 50.000 euro, la rilevanza penale ai sensi dell'articolo 10-quater, comma 2, del D.Lgs. 74/2000. Il ravvedimento può azzerare l'onere economico, ma non risolve il nodo di fondo.

VIA DELL'ADESIONE: CONFRONTARSI SULLA NATURA DEL CREDITO

È con l'accertamento con adesione che la qualificazione può essere messa in discussione. L'istanza va depositata entro 30 giorni dallo schema d'atto oppure, se ciò non è avvenuto, entro 15 giorni dalla notifica dell'atto. Se si raggiunge l'accordo, le sanzioni scendono a un terzo del minimo. È possibile inoltre domandare la riduzione per manifesta sproporzione dell'articolo 7, comma 4, del D.Lgs. 472/1997, quando la sanzione appare eccessiva rispetto alla violazione.

Il costo da sostenere è di liquidità. Stando alla fonte, imposte e sanzioni vanno versate in un'unica soluzione, senza rate né compensazione (articolo 8, comma 2-bis, del D.Lgs. 218/1997, riferimento mutuato dalla fonte e non verificato altrove). Per chi vanta crediti da compensare ma dispone di poca cassa si tratta di un vincolo rilevante.

VIA DEL RICORSO: DEFINIRE SOLTANTO LE SANZIONI

Una terza opzione si apre dopo la notifica dell'atto di recupero. Il contribuente può definire unicamente le sanzioni, versandone un terzo di quelle irrogate entro il termine previsto per il ricorso. Il versamento avviene in un'unica soluzione e senza compensazione. Rimane la facoltà di impugnare l'atto per la quota di credito recuperata, sostenendo che non sia inesistente. Definendo si ottiene certezza sulle sanzioni, ma la controversia sul merito prosegue in giudizio.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Si supponga un credito di 30.000 euro, impiegato nel 2025 e contestato come inesistente, con sanzione del 70%, pari a 21.000 euro. Le tre strade portano a questi esiti.

PERCORSO	BASE DELLA SANZIONE	RIDUZIONE	SANZIONE DA PAGARE
Ravvedimento	21.000 euro (misura contestata)	Un sesto	3.500 euro
Adesione, credito riqualificato come non spettante	7.500 euro (25%)	Un terzo	2.500 euro
Definizione delle sole sanzioni	21.000 euro	Un terzo	7.000 euro

Le cifre non vanno interpretate isolatamente. Il ravvedimento costa poco, ma lascia la qualifica di inesistenza insieme ai suoi effetti. L'adesione riduce ulteriormente la sanzione, a patto che l'ufficio accolga la riqualificazione del credito. Nell'ultimo scenario la sanzione è la più elevata, però resta intatto il diritto di far valutare in giudizio se il credito sia davvero inesistente. In tutti e tre i casi occorre comunque restituire il credito, maggiorato degli interessi.

PROFILO PENALE: DOVE SI DISTINGUONO NON SPETTANTE E INESISTENTE

La differenza pesa pure sul piano penale. Per la fonte, il pagamento integrale prima dell'apertura del dibattimento può escludere la punibilità per l'indebita compensazione di crediti non spettanti, mentre per i crediti inesistenti la medesima causa di non punibilità non trova applicazione. Perciò la qualificazione del credito non è un aspetto formale: optare per il ravvedimento senza aver considerato la natura del credito può equivalere ad accettare, inconsapevolmente, la categoria più esposta.

CRITERI DI SCELTA: FONDATEZZA E LIQUIDITÀ

Riassumendo, la decisione poggia su due interrogativi. Il primo: il rilievo è fondato? In caso affermativo, con un credito realmente inesistente, il ravvedimento garantisce le riduzioni più consistenti e la compensazione con altri crediti. Se invece la qualificazione è incerta, l'adesione consente di discuterla, purché si disponga della liquidità per il versamento in un'unica soluzione. Il secondo interrogativo: quali sono i rischi penali, in particolare se il credito eccede 50.000 euro? Allora la qualificazione va esaminata con un legale prima di qualsiasi pagamento.

Lo scenario può ancora cambiare, dato che il disegno di legge di bilancio 2027 e le prassi degli uffici sono in grado di modificare i termini del confronto. Le percentuali e i termini qui riportati provengono da una fonte giornalistica e dai riferimenti normativi richiamati, e andrebbero ricontrollati sulla norma vigente prima di ogni scelta operativa.

DOMANDE FREQUENTI

FINO A QUANDO POSSO RAVVEDERMI DOPO UNA CONTESTAZIONE DEL CREDITO?

Il ravvedimento resta possibile fino alla notifica dell'atto di recupero. Dopo lo schema d'atto consente riduzioni della sanzione e l'impiego di altri crediti in compensazione, ma comporta l'accettazione della qualificazione del credito indicata dall'ufficio.

CON L'ADESIONE POSSO DISCUTERE SE IL CREDITO È DAVVERO INESISTENTE?

Sì. L'accertamento con adesione consente di discutere la natura del credito e di ottenere sanzioni ridotte a un terzo del minimo. Il testo segnala, sulla base della fonte e con riferimento non verificato altrove, il vincolo del versamento unico senza compensazione.

POSSO PAGARE SOLO LE SANZIONI E FARE RICORSO SUL CREDITO?

Sì. Dopo la notifica dell'atto di recupero si possono definire le sole sanzioni, versandone un terzo entro il termine per il ricorso. Resta aperta la possibilità di impugnare il recupero del credito e contestarne la qualificazione come inesistente.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/crediti-inesistenti-ravvedimento-adesione-ricorso/ →

HAI RICEVUTO UN AVVISO DI ACCERTAMENTO, INVITO A COMPARIRE O CARTELLA ESATTORIALE?
Valutiamo tempestivamente la legittimità formale e sostanziale dell'atto per tutelare la tua impresa o posizione personale.
RICHIEDI VALUTAZIONE ATTO →

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ

7 MIN LETTURA 17/11/2026

Liquidazione automatizzata IVA per le dichiarazioni omesse dal 2026

Dalle dichiarazioni relative al 2025 il Fisco liquida da solo l'IVA quando la dichiarazione annuale e' omessa, usando fatture elettroniche, corrispettivi e LIPE. Chi non presenta la dichiarazione annuale IVA non aspettera' piu' un controllo tradizionale. Da quest'anno il Fisco calcola da solo l'imposta dovuta, con una procedura informatica che pesca dai dati gia' in suo possesso: fatture elettroniche, corrispettivi trasmessi, liquidazioni periodiche, versamenti effettuati. Il meccanismo nasce dall'articolo 54-bis.1 del decreto IVA, inserito dalla legge di bilancio 2026, ed e' stato reso operativo dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2026.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
IVA.

Norme chiave
D.P.R. 633/1972, art. 54-bis.1 · Legge 199/2025, art. 1, comma 111 · Provvedimento Agenzia delle Entrate 239129/2026 · D.P.R. 322/1998, art. 8 · D.P.R. 602/1973, art. 14 · Legge 212/2000, art. 3.

Destinatari
Contribuenti con dichiarazioni annuali IVA omesse o prive dei dati per il calcolo, responsabili amministrativi e intermediari fiscali.

Punto pratico
Controllare le ricevute delle dichiarazioni IVA e regolarizzare le omissioni prima della comunicazione; se già ricevuta, annotare il termine di sessanta giorni e confrontare fatture, LIPE e F24, allegando la prova del credito pregresso non conteggiato.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Dalle dichiarazioni relative al 2025 il Fisco liquida da solo l'IVA quando la dichiarazione annuale e' omessa, usando fatture elettroniche, corrispettivi e LIPE.
- 💡 **Impatto operativo:** Chi non presenta la dichiarazione annuale IVA non aspettera' piu' un controllo tradizionale.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Su questo importo si applicano gli interessi e la sanzione per omessa dichiarazione.

Chi non presenta la dichiarazione annuale IVA non aspettera' piu' un controllo tradizionale. Da quest'anno il Fisco calcola da solo l'imposta dovuta, con una procedura informatica che pesca dai dati gia' in suo possesso: fatture elettroniche, corrispettivi trasmessi, liquidazioni periodiche, versamenti effettuati. Il meccanismo nasce dall'articolo 54-bis.1 del decreto IVA, inserito dalla legge di bilancio 2026, ed e' stato reso operativo dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2026. Questo articolo spiega quando una dichiarazione si considera omessa, come funziona la liquidazione automatizzata, perche' il credito dell'anno prima non viene riconosciuto, quali sono i tempi per replicare e da quando le nuove regole si applicano.

ARTICOLO 54-BIS.1: LA NUOVA PROCEDURA

La norma di riferimento e' l'articolo 54-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, introdotto dall'articolo 1, comma 111, della legge n. 199 del 2025, cioe' la legge di bilancio 2026. Le regole applicative sono nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 239129 del 28 agosto 2026.

Il senso della disposizione e' consentire all'amministrazione di determinare l'IVA dovuta, anche con procedure automatizzate, quando la dichiarazione annuale non e' stata presentata. Fino a oggi l'omessa dichiarazione IVA imponeva all'ufficio un accertamento vero e proprio; la nuova procedura sposta il recupero su un binario piu' rapido, simile a quello dei controlli automatizzati delle imposte dirette, con comunicazione al contribuente e, in mancanza di riscontri, iscrizione a ruolo.

DICHIARAZIONE OMESSA: QUANDO SCATTA

La liquidazione automatizzata presuppone che la dichiarazione sia omessa. Ai fini IVA una dichiarazione si considera tale quando non viene trasmessa entro novanta giorni dalla scadenza ordinaria, fissata al 30 aprile di ciascun anno, secondo l'articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. La dichiarazione presentata entro quei novanta giorni e' invece tardiva ma valida; oltre quel termine si entra nel campo dell'omissione.

E' proprio in questa fascia che si colloca il nuovo strumento: l'ufficio, constatata l'assenza della dichiarazione oltre i novanta giorni, avvia la procedura di liquidazione automatizzata anziche' attendere i tempi di un accertamento ordinario.

LIQUIDAZIONE AUTOMATIZZATA: I DATI USATI DAL FISCO

Per ricostruire la posizione IVA del contribuente l'Agenzia utilizza le informazioni che transitano gia' oggi nei suoi sistemi:

- le fatture elettroniche emesse e ricevute, transitate dal Sistema di interscambio;
- i corrispettivi memorizzati e trasmessi telematicamente dai registratori telematici;
- le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) presentate nel corso dell'anno;
- i versamenti IVA gia' eseguiti dal contribuente con modello F24.

Dal confronto tra IVA a debito risultante da fatture attive e corrispettivi, IVA detraibile risultante dalle fatture passive e imposta gia' versata, il sistema determina l'importo ancora dovuto. Su questo importo si applicano gli interessi e la sanzione per omessa dichiarazione. Il risultato viene comunicato al contribuente prima dell'iscrizione a ruolo.

CREDITO PREGRESSO: PERCHE' NON VIENE RICONOSCIUTO

Un punto rilevante per chi opera abitualmente a credito riguarda l'eccedenza detraibile maturata l'anno prima. La liquidazione automatizzata non tiene conto del credito IVA formatosi nel periodo d'imposta precedente e riportato in avanti. La ragione e' tecnica: quel credito trova evidenza proprio nella dichiarazione annuale, che nel caso di specie manca. In assenza della dichiarazione, il sistema non dispone di un dato certo sull'ammontare del credito riportabile e quindi non lo considera nel calcolo.

La conseguenza pratica e' che l'importo liquidato dall'ufficio puo' risultare piu' alto di quello che il contribuente avrebbe versato presentando regolarmente la dichiarazione. Per recuperare il credito non conteggiato occorre attivarsi nella fase di confronto o, successivamente, con gli strumenti ordinari.

SESSANTA GIORNI: LA FASE DI CONFRONTO

La procedura prevede un passaggio in contraddittorio. Ricevuta la comunicazione dell'Agenzia, il contribuente ha sessanta giorni di tempo per segnalare dati o elementi non considerati, o valutati in modo errato, per fornire chiarimenti oppure per pagare quanto richiesto. E' la finestra in cui far valere, ad esempio, il credito dell'anno precedente non conteggiato, versamenti non abbinati o fatture registrate ma non transitate correttamente.

Se il contribuente non risponde e non paga, la procedura prosegue con l'iscrizione a ruolo delle somme. Utilizzare i sessanta giorni, quindi, non e' una facolta' marginale: e' il momento in cui la pretesa puo' ancora essere corretta senza contenzioso.

RISCOSSIONE: RUOLO DEFINITIVO E STOP AL RAVVEDIMENTO

Gli effetti della nuova procedura non sono solo procedurali. Una volta ricevuta la comunicazione dell'articolo 54-bis.1, il contribuente non puo' piu' regolarizzare spontaneamente l'omissione con una dichiarazione tardiva e il relativo ravvedimento: la strada della definizione agevolata prima dei controlli si chiude con l'arrivo della comunicazione. In deroga al regime ordinario, inoltre, le somme sono iscritte a ruolo a titolo definitivo ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e non risulta praticabile la compensazione con altri crediti in sede di pagamento.

In sintesi, chi si accorge di avere una dichiarazione IVA omessa ha convenienza a muoversi prima: presentare la dichiarazione, anche se oltre i termini, e versare con ravvedimento resta possibile finche' non arriva la comunicazione automatizzata.

NUOVA FATTISPECIE: DICHIARAZIONE SENZA DATI UTILI

Il provvedimento introduce anche un'ipotesi nuova di dichiarazione considerata omessa: quella presentata ma priva delle informazioni necessarie a determinare l'imposta dovuta. In altre parole, non conta solo il mancato invio: una dichiarazione trasmessa ma sostanzialmente vuota, o compilata in modo da non consentire il calcolo dell'IVA, puo' essere trattata come omessa e quindi soggetta alla liquidazione automatizzata. E' un profilo da tenere presente per le dichiarazioni presentate in fretta a ridosso della scadenza o con quadri non compilati.

DECORRENZA: IL NODO DELLA RETROATTIVITA'

La liquidazione automatizzata si applica alle dichiarazioni IVA relative al 2025 e agli anni successivi, cioe' alle dichiarazioni da presentare dal 1° gennaio 2026 in poi. Su questo punto, pero', il dibattito interpretativo e' aperto.

La relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio, valorizzando la natura procedurale della norma, la ritiene applicabile anche alle annualita' per le quali, alla data di entrata in vigore, non e' ancora decorso il termine di accertamento, cioe' fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello di presentazione. Una parte della dottrina obietta che l'assenza di una disposizione transitoria e i principi dello Statuto del contribuente, in particolare l'articolo 3 della legge n. 212 del 2000 e la tutela dell'affidamento, dovrebbero escludere l'applicazione a periodi anteriori al 2025. La questione, allo stato, non e' definita: sulle annualita' pregresse conviene muoversi con prudenza e valutare caso per caso con il consulente.

ADEMPIMENTI: COSA CONTROLLARE SUBITO

In vista dell'operativita' della procedura, imprese e professionisti dovrebbero:

- verificare che tutte le dichiarazioni annuali IVA degli ultimi anni risultino effettivamente trasmesse e acquisite, comprese quelle presentate a ridosso della scadenza;
- regolarizzare quanto prima eventuali omissioni con dichiarazione tardiva e ravvedimento, finche' non arriva la comunicazione automatizzata;
- controllare che i quadri delle dichiarazioni presentate contengano i dati necessari a determinare l'imposta, per non ricadere nella nuova ipotesi di dichiarazione omessa;
- tenere monitorato il cassetto fiscale e la posta certificata per intercettare tempestivamente le comunicazioni dell'articolo 54-bis.1;
- alla ricezione della comunicazione, usare i sessanta giorni per far valere il credito IVA dell'anno precedente non conteggiato, i versamenti non abbinati e le altre poste non considerate;
- conservare in modo ordinato registri IVA, LIPE e quietanze F24, che sono la base per contestare un importo liquidato in eccesso.

DOMANDE FREQUENTI

QUALI DATI USA IL FISCO PER LIQUIDARE L'IVA SENZA DICHIARAZIONE?

L'Agenzia utilizza fatture elettroniche emesse e ricevute, corrispettivi telematici, comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e versamenti F24. Il confronto fra imposta a debito, imposta detraibile e pagamenti consente di ricostruire quanto ancora dovuto, con interessi e sanzione per omissione.

IL CREDITO IVA DELL'ANNO PRECEDENTE VIENE RICONOSCIUTO AUTOMATICAMENTE?

No. La liquidazione automatizzata non conteggia l'eccedenza detraibile del periodo precedente. Il contribuente deve attivarsi nella fase di confronto per documentare il credito trascurato oppure utilizzare successivamente gli strumenti ordinari per ottenerne il riconoscimento.

QUANTO TEMPO HO PER RISPONDERE ALLA COMUNICAZIONE DELL'AGENZIA?

Il contribuente dispone di sessanta giorni dalla comunicazione per fornire chiarimenti, segnalare elementi omessi o errati oppure pagare. In assenza di risposta e pagamento, le somme vengono iscritte a ruolo; l'arrivo della comunicazione preclude il ravvedimento dell'omissione.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/liquidazione-automatizzata-iva-dichiarazione-omessa/ →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?
Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.
CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

14 MIN LETTURA 17/11/2026

Errori nel modello ISA e concordato preventivo: quando si rischia la decadenza

Gli errori nel modello ISA possono far decadere dal concordato preventivo: conta la soglia del 30% e il ravvedimento operoso puo' salvare l'adesione. Il modello ISA non e' piu' soltanto lo strumento con cui si misura l'affidabilita' fiscale di imprese e professionisti. Da quando esiste il concordato preventivo biennale, quei dati diventano la base su cui l'Agenzia delle Entrate costruisce la proposta di reddito da concordare. Un errore nella compilazione, quindi, non resta confinato al modello: puo' propagarsi al concordato e, nei casi piu' seri, farlo saltare per entrambi gli anni coperti dall'accordo.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Concordato preventivo biennale.

Norme chiave
D.Lgs. 13/2024, artt. 12, 20-bis e 22 · D.L. 50/2017, art. 9-bis · D.Lgs. 471/1997, art. 8 · D.Lgs. 472/1997, art. 13 · D.P.R. 322/1998, art. 2 · Legge 190/2014, art. 1, commi 634-636 · Circolare Agenzia delle Entrate 18/E/2024 · Circolare Agenzia delle Entrate 9/E/2025.

Destinatari
Imprese e professionisti soggetti agli ISA che hanno aderito al CPB, intermediari fiscali e responsabili delle dichiarazioni Redditi 2026.

Punto pratico
Aprire subito la comunicazione ISA, correggere i dati con integrativa e ravvedimento prima di controlli formali e ricalcolare lo scostamento della proposta per verificare il limite del 30%.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Modalità di adesione e benefici fiscali del Concordato Preventivo Biennale e del regime di ravvedimento speciale.
- 💡 **Impatto operativo:** L'adesione al CPB blocca gli accertamenti presuntivi sul biennio concordato e apre all'accesso al regime di ravvedimento speciale sulle annualità pregresse.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: l'eventuale omissione di dichiarazioni o violazioni gravi di certificazione comporta la decadenza immediata dal concordato.

Il modello ISA non e' piu' soltanto lo strumento con cui si misura l'affidabilita' fiscale di imprese e professionisti. Da quando esiste il concordato preventivo biennale, quei dati diventano la base su cui l'Agenzia delle Entrate costruisce la proposta di reddito da concordare. Un errore nella compilazione, quindi, non resta confinato al modello: puo' propagarsi al concordato e, nei casi piu' seri, farlo saltare per entrambi gli anni coperti dall'accordo. Questo articolo spiega come sono sanzionati gli errori ISA, quando il ravvedimento operoso permette di correggerli senza perdere il concordato, dove sta la soglia oltre la quale il rimedio non opera piu', e come muoversi dopo aver ricevuto una lettera di compliance sulle anomalie del 2024.

DATI ISA: IL PESO SUL CONCORDATO PREVENTIVO

Le istruzioni al modello ISA ricordano che il modello e' parte integrante del modello Redditi 2026 e serve a comunicare i dati rilevanti per l'applicazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilita' fiscale, secondo l'articolo 9-bis del decreto legge n. 50 del 2017. La compilazione e' spesso complessa perche' non si limita ai dati contabili: richiede una serie di informazioni extracontabili, come il valore dei beni strumentali, le giornate di lavoro dei dipendenti o i dati sulle rimanenze, che non sempre si leggono direttamente nelle scritture.

Questa complessita' oggi pesa di piu'. Il concordato preventivo biennale, disciplinato dal decreto legislativo n. 13 del 2024, utilizza le risultanze del modello ISA dell'anno di riferimento per calcolare il reddito proposto al contribuente. Se quel modello contiene errori, la proposta nasce su presupposti sbagliati. Diventa allora essenziale rivedere i modelli ISA presentati negli anni precedenti, verificare le eventuali anomalie segnalate dall'Agenzia e correggerle prima che si trasformino in un problema per l'accordo gia' sottoscritto.

SANZIONI: ERRORI E OMISSIONI NEL MODELLO

Poiche' il modello ISA e' parte della dichiarazione, gli errori nella sua compilazione sono trattati in modo analogo agli errori dichiarativi. Nei casi di omessa presentazione del modello, oppure di comunicazione inesatta o incompleta dei dati in esso contenuti, si applica una sanzione amministrativa fissa da 250 a 2.000 euro. Il riferimento e' l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 471 del 1997, richiamato dall'articolo 9-bis del decreto legge n. 50 del 2017; la disposizione specifica sulle violazioni ISA e' il comma 16 dello stesso articolo 9-bis.

Si tratta di una sanzione in misura fissa, non proporzionale all'imposta. L'ufficio la determina in concreto tenendo conto della gravita' della violazione: il comportamento del contribuente, il numero di dati errati, l'eventuale recidiva. La norma prevede espressamente che del comportamento del contribuente si tenga conto nella graduazione della misura della sanzione. Prima di contestare la violazione, inoltre, l'Agenzia invita il contribuente a comunicare i dati mancanti o a correggere spontaneamente gli errori, e anche questa collaborazione incide in senso favorevole sull'importo finale.

ACCERTAMENTO INDUTTIVO: SOLO SE MANCA IL MODELLO

La conseguenza piu' pesante, l'accertamento induttivo, e' circoscritta a un'ipotesi sola. Quando il contribuente omette del tutto la presentazione del modello ISA, l'ufficio, previo contraddittorio, puo' procedere alla ricostruzione induttiva dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA, cioe' stimando la base imponibile con presunzioni anziche' partendo dai dati dichiarati.

La compilazione infedele o incompleta del modello, invece, non apre da sola la strada all'accertamento induttivo puro. La differenza e' netta: l'errore nei dati fa scattare la sanzione fissa e l'eventuale rettifica, ma non la ricostruzione presuntiva del reddito, che resta legata alla sola omissione totale del modello.

RAVVEDIMENTO OPEROSO: SANZIONI RIDOTTE PER DATA

L'errore sugli ISA puo' essere corretto con il ravvedimento operoso previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997. Il meccanismo e' quello consueto: piu' la correzione e' tempestiva, piu' la sanzione si riduce. La base di calcolo e' la sanzione minima, quindi 250 euro, sulla quale si applicano le frazioni di riduzione in funzione del momento in cui si rimedia.

MOMENTO DELLA CORREZIONE	RIDUZIONE	SANZIONE RIDOTTA
Entro 90 giorni dall'errore	1/9 del minimo	27,78 euro
Entro il termine della dichiarazione dell'anno in cui e' commesso l'errore	1/8 del minimo	31,25 euro
Oltre il termine della dichiarazione dell'anno in cui e' commesso l'errore	1/7 del minimo	35,71 euro
Dopo la comunicazione dello schema di atto (articolo 6-bis)	1/6 del minimo	41,67 euro
Dopo la constatazione della violazione	1/5 del minimo	50,00 euro
Dopo lo schema di atto relativo a violazione constatata	1/4 del minimo	62,50 euro

Per le anomalie riferite al 2024, che si correggono nel modello ISA relativo all'anno 2025, il ravvedimento comporta oggi la sanzione ridotta a un settimo del minimo, pari a 35,71 euro. Sono importi contenuti: il vero valore del ravvedimento, in questo contesto, non e' il risparmio sulla sanzione ma la messa in sicurezza del concordato, come si vedra' piu' avanti.

LETTERE DI COMPLIANCE: LE ANOMALIE DEL 2024

Nel quadro della cosiddetta compliance fiscale, prevista dall'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge n. 190 del 2014, l'Agenzia predispone e invia comunicazioni che segnalano possibili anomalie nei dati ISA di singoli periodi d'imposta. La finalita' e' aprire un dialogo preventivo: il contribuente puo' verificare l'errore, fornire chiarimenti oppure regolarizzare con il ravvedimento, prima che la posizione diventi oggetto di un atto formale.

Con il provvedimento del 14 luglio 2026 l'Agenzia ha definito modalita' e contenuti delle comunicazioni relative alle anomalie del periodo d'imposta 2024, notificate nei primi giorni di settembre 2026. Le comunicazioni si consultano nel cassetto fiscale, nella sezione "Consultazioni - Isa/Studi di settore - Comunicazioni di anomalia", accessibile con SPID, Carta d'identita' elettronica, Carta nazionale dei servizi o, nei casi previsti, con le credenziali Entratel e Fisconline. Le stesse informazioni sono disponibili per gli intermediari con delega valida e vengono trasmesse via Entratel all'intermediario quando il contribuente ha effettuato questa scelta al momento della dichiarazione 2024 e l'intermediario ha accettato di riceverle. Un avviso personalizzato compare nell'area riservata, nella sezione "Notifiche", e chi ha registrato un indirizzo di posta elettronica e attivato la funzione "Stato delle richieste" riceve un messaggio che segnala l'aggiornamento della sezione ISA del cassetto.

REGOLARIZZAZIONE: COME RISPONDERE ALLA LETTERA

Ricevuta la lettera, prima di decidere conviene svolgere alcune verifiche in ordine: capire se l'anomalia dipende da un semplice errore materiale; controllare se la differenza trova spiegazione nella documentazione disponibile; valutare se esistono elementi che l'Agenzia non conosce e che giustificano il dato; infine, stabilire se convenga ricorrere al ravvedimento.

Se si sceglie di regolarizzare, il rimedio passa da una dichiarazione integrativa presentata ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, accompagnata dal versamento delle somme dovute a titolo di sanzione. Nel modello F24 va indicato il codice atto riportato nella comunicazione ricevuta. Chi non intende regolarizzare, ma ritiene corretto il dato contestato, puo' inviare le proprie osservazioni tramite il software gratuito messo a disposizione dall'Agenzia per le comunicazioni di anomalia ISA.

SOGLIA DEL 30%: QUANDO IL CONCORDATO DECADE

Il punto piu' delicato riguarda gli effetti sul concordato. L'articolo 22 del decreto legislativo n. 13 del 2024 stabilisce che il concordato cessa di produrre effetti per entrambi i periodi d'imposta in tre situazioni:

- quando un accertamento, nei periodi oggetto del concordato o in quello precedente, fa emergere attivita' non dichiarate oppure passivita' inesistenti o indeducibili per un importo superiore al 30% dei ricavi o compensi dichiarati;
- quando un accertamento sul periodo d'imposta precedente a quelli concordati rivela errori od omissioni nei dati usati per definire la proposta, tali che il reddito o il valore della produzione netta ricalcolati sui dati corretti risultino superiori di almeno il 30% rispetto a quelli concordati;
- quando risultano commesse altre violazioni di non lieve entita', tra cui la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini degli ISA, in misura tale da determinare un minor reddito o valore della produzione netta oggetto del concordato per un importo superiore al 30%.

Il criterio, in tutte e tre le ipotesi, e' quantitativo. Gli errori ISA che incidono in misura contenuta, cioe' che determinano variazioni del reddito non superiori al 30%, non compromettono il concordato. Lo mettono a rischio soltanto le difformita' che hanno prodotto un minor reddito superiore a quella soglia.

RAVVEDIMENTO E CPB: L'ERRORE SOTTO SOGLIA

Il comma 3 dell'articolo 22 introduce la valvola di sicurezza. Le violazioni delle lettere a) e b) del comma 2 non rilevano ai fini della decadenza se il contribuente sana la situazione con il ravvedimento previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997, a condizione che la violazione non sia gia' stata constatata e che non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' di accertamento di cui l'interessato abbia avuto formale conoscenza.

Un esempio chiarisce la portata della regola. Per un dato errato sulle rimanenze finali inserito nel modello ISA, un contribuente ha dichiarato un reddito di 20.000 euro invece dei 24.000 euro corretti. Il minor reddito provocato dall'errore, 4.000 euro, e' inferiore al 30% del reddito corretto: non si verifica la decadenza dal concordato, purche' l'errore venga sanato con il ravvedimento operoso. Se il contribuente corregge in tempo, l'accordo con il Fisco regge.

OLTRE LA SOGLIA: QUANDO IL RIMEDIO NON OPERA

Il ravvedimento evita la decadenza solo se gli errori non hanno determinato un minor reddito o valore della produzione netta oggetto del concordato per un importo superiore al 30%. Quando invece lo scostamento supera quella soglia di tolleranza e la situazione ricade nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 22, la decadenza non e' piu' rimediabile, nemmeno con la correzione volontaria anticipata e anche se l'infedelta' si riflette sul contenuto del modello ISA originario.

In pratica, la linea di demarcazione e' una sola: sotto il 30% l'errore si corregge e il concordato resta; sopra il 30% la correzione arriva troppo tardi per salvarlo, perche' la violazione e' per definizione "di non lieve entita'".

PRASSI: LE INDICAZIONI DI CIRCOLARI E FAQ

L'Agenzia ha ribadito questa impostazione in piu' occasioni. La circolare n. 18/E del 2024, al paragrafo 2.6, poi confermata dal paragrafo 1.11 della circolare n. 9/E del 2025, ha chiarito che, perche' le integrazioni o le modifiche delle dichiarazioni, oppure l'indicazione di dati diversi da quelli comunicati per la proposta, rilevino ai fini della decadenza, e' sempre necessario che determinino un minor reddito o valore della produzione netta oggetto del concordato superiore al 30%. Lo stesso vale per la correzione dei dati ISA, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera b).

Ne discende che, ogni volta che la proposta concordataria ricalcolata dopo il ravvedimento si discosta da quella accettata per una differenza inferiore al 30%, non si determina alcuna decadenza e continua a valere il reddito concordato originario, anche se inferiore a quello corretto. Con una risposta pubblicata il 7 gennaio 2026 l'Agenzia ha inoltre precisato che la variazione del 30% va calcolata applicando la percentuale al reddito concordato prima dell'integrazione. In una precedente risposta del 15 dicembre 2025 aveva chiarito che, se dalla dichiarazione integrativa dell'annualita' di riferimento emerge un punteggio ISA diverso da quello originario, per individuare l'aliquota dell'imposta sostitutiva applicabile sul biennio, di cui all'articolo 20-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 13 del 2024, si deve tenere conto del punteggio rettificato.

ADESIONE SENZA PRESUPPOSTI: L'OPZIONE INEFFICACE

Un caso a parte e' quello di chi ha aderito al concordato pur non potendo farlo. Si pensi a un contribuente in condizione di esclusione dagli ISA che, per errore, li ha comunque compilati e ha sottoscritto la proposta. La modulistica non prevede nulla di specifico per questa situazione: il quadro CP, sezione V, del modello Redditi consente di comunicare solo le ipotesi di cessazione e di decadenza, non un'opzione esercitata per errore in presenza di una causa di esclusione non valutata, salvo la revoca entro i termini.

Poiche' scaduto il termine l'opzione e' irretrattabile e non e' ammessa revoca, la strada praticabile e' quella di una dichiarazione "correttiva nei termini" che rimuova

l'anomalia originaria e non alleghi il modello concordato, eliminando cosi' l'opzione errata. Puo' essere utile affiancare a questa dichiarazione una comunicazione PEC all'ufficio competente, che segnali l'errore commesso per assenza dei presupposti di accesso, e presentare una dichiarazione integrativa con il versamento della sanzione fissa ridotta in ravvedimento. Sul piano sostanziale, l'adesione formalizzata senza i presupposti dovrebbe comunque restare priva di effetti: l'articolo 12 del decreto legislativo n. 13 del 2024 impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati, e questo presuppone che all'origine vi sia stata un'opzione validamente esercitabile.

ESCLUSIONE SOPRAVVENUTA: IL PATTO RESTA VALIDO

Va tenuta distinta l'ipotesi opposta. Se una causa di esclusione dagli ISA sopravviene dopo l'accettazione della proposta, il contribuente non esce dal concordato. Tra le cause di cessazione o decadenza dell'accordo, infatti, non figura l'insorgere di una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA durante i periodi d'imposta concordati. Lo ha confermato la circolare n. 9/E del 2025 al punto 6.2. In questo caso l'accordo prosegue regolarmente fino alla scadenza naturale.

CONTROLLI: COSA VERIFICARE SUBITO

Per chi ha aderito al concordato, o per il professionista che ne segue la posizione, i passaggi utili nell'immediato sono definiti:

- controllare nel cassetto fiscale la presenza di una comunicazione di anomalia ISA per il 2024, senza fermarsi al solo avviso via email;
- ricostruire l'effetto di ogni errore o dato incerto sul reddito di riferimento, per capire se lo scostamento resta sotto il 30% o lo supera;
- se lo scostamento e' sotto soglia, procedere con la dichiarazione integrativa e il ravvedimento prima che la violazione sia constatata o che inizino attivita' di controllo;
- se lo scostamento supera il 30%, valutare con il consulente le conseguenze sulla tenuta del concordato, che il ravvedimento non e' piu' in grado di neutralizzare;
- verificare che non vi siano state adesioni prive dei presupposti, in particolare per soggetti in causa di esclusione dagli ISA, e predisporre la dichiarazione correttiva nei termini dove necessario;
- conservare la documentazione dell'avvenuta regolarizzazione e il codice atto utilizzato nell'F24.

Il filo conduttore e' sempre lo stesso: finche' l'errore incide entro il 30% e viene corretto per tempo, il concordato non e' in pericolo. Oltre quella soglia, o dopo l'avvio di un controllo, il margine di manovra si chiude.

DOMANDE FREQUENTI

UN ERRORE NEL MODELLO ISA FA SEMPRE DECADERE DAL CONCORDATO?

No. Occorre verificare l'effetto dell'errore sulla proposta concordataria. Il testo distingue gli scostamenti contenuti entro il 30% dai casi oltre soglia: per questi ultimi la decadenza non viene evitata neppure con la correzione volontaria anticipata.

COME POSSO CORREGGERE I DATI ISA DOPO UNA LETTERA DI COMPLIANCE?

Dopo aver verificato l'anomalia e la documentazione, si può presentare una dichiarazione integrativa e versare le sanzioni con ravvedimento. Se il dato è corretto, è possibile inviare osservazioni mediante il software dell'Agenzia dedicato alle comunicazioni di anomalia ISA.

QUANDO IL RAVVEDIMENTO PUÒ SALVARE IL CONCORDATO?

Il testo ammette la tutela per gli errori entro la soglia del 30%, purché la correzione avvenga prima della constatazione della violazione o dell'avvio di attività di controllo formalmente conosciute. Occorre ricalcolare la proposta sui dati corretti e documentare lo scostamento.

ROADMAP DI ADESIONE: CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)

Roadmap operativa e adempimenti consigliati dallo Studio Sabatino Pizzano

1. **SIMULAZIONE & DATI ISA**
   Elaborazione della proposta di reddito concordato 2026-2027 tramite software Redditi con i dati contabili e punteggio ISA.
2. **CONFRONTO CON TREND REALI**
   Analisi di convenienza economica tra imposte sul reddito concordato vs imposte stimate su budget di fatturato effettivo.
3. **ACCETTAZIONE IN DICHIARAZIONE**
   Compilazione del quadro CPB all'interno della dichiarazione dei redditi e contestuale opzione per il ravvedimento speciale pregresso.
4. **MONITORAGGIO CAUSA DECADENZA**
   Presidio contabile e tempestività nei versamenti delle imposte per evitare la revoca retroattiva del patto fiscale.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/errori-modello-isa-concordato-preventivo-2026/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ

5 MIN LETTURA 17/11/2026

Credito d'imposta cloud: abbonamenti SaaS agevolati nel DDL bilancio 2027

Il DDL bilancio 2027 prevede un credito d'imposta fino al 30% sui canoni cloud e SaaS del 2027–2029, con 30 milioni l'anno: condizioni e punti ancora aperti. Approvato dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre 2026 e giunto alla Camera nella versione verificata dalla Ragioneria generale dello Stato il 30 ottobre, il disegno di legge di bilancio 2027 contiene all'art. 12 un nuovo credito d'imposta sui canoni di abbonamento a servizi e soluzioni di cloud computing riferiti ai software 4.0. Se il Parlamento la confermasse, la misura riguarderebbe i software erogati come SaaS (Software as a Service, cioè applicativi utilizzati via web dietro pagamento di un abbonamento), che l'iperammortamento del Piano Transizione 5.0, regolato dall'art. 1, commi da 427 a 436, della legge n. 199/2025, lascia fuori per la sua stessa impostazione.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
Transizione 4.0.

Norme chiave
DDL Bilancio 2027, art. 12 · Legge 199/2025, art. 1, commi 427–436 · D.Lgs. 117/2026, Allegato F · D.Lgs. 33/2025, art. 3.

Destinatari
Imprese residenti e stabili organizzazioni italiane di non residenti che utilizzano software 4.0 in modalità SaaS, responsabili IT e amministrativi.

Punto pratico
Censire i contratti SaaS e separare i canoni di competenza 2027–2029 dalle licenze capitalizzabili; confrontare costo e trattamento contabile delle due formule e verificare legge definitiva e decreto attuativo prima di contabilizzare il credito.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Il DDL bilancio 2027 prevede un credito d'imposta fino al 30% sui canoni cloud e SaaS del 2027–2029, con 30 milioni l'anno: condizioni e punti ancora aperti.
- 💡 **Impatto operativo:** 12 un nuovo credito d'imposta sui canoni di abbonamento a servizi e soluzioni di cloud computing riferiti ai software 4.0.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Infrastruttura, aggiornamenti e rischio tecnologico rimangono in capo al fornitore, mentre il canone si configura come costo di esercizio.

Approvato dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre 2026 e giunto alla Camera nella versione verificata dalla Ragioneria generale dello Stato il 30 ottobre, il disegno di legge di bilancio 2027 contiene all'art. 12 un nuovo credito d'imposta sui canoni di abbonamento a servizi e soluzioni di cloud computing riferiti ai software 4.0. Se il Parlamento la confermasse, la misura riguarderebbe i software erogati come SaaS (Software as a Service, cioè applicativi utilizzati via web dietro pagamento di un abbonamento), che l'iperammortamento del Piano Transizione 5.0, regolato dall'art. 1, commi da 427 a 436, della legge n. 199/2025, lascia fuori per la sua stessa impostazione. Per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 il credito arriverebbe fino al 30% dei costi di competenza, entro uno stanziamento di 30 milioni di euro l'anno, cioè 90 milioni in tutto. Il testo è ora in discussione in Parlamento e prima dell'approvazione definitiva, prevista entro il 31 dicembre 2026, potrebbe subire modifiche.

IL VUOTO DA COLMARE: PERCHÉ L'IPERAMMORTAMENTO NON COPRE IL SAAS

Per accedere all'iperammortamento occorre investire in un bene immateriale che sia ammortizzabile in modo autonomo e iscrivibile fra le immobilizzazioni immateriali, alla voce B.I.3 dello stato patrimoniale, secondo il principio contabile OIC 24. Con il SaaS lo scenario cambia: l'impresa non ottiene né la proprietà del software né una licenza d'uso perpetua o pluriennale, e remunera invece un servizio che prosegue nel tempo. Infrastruttura, aggiornamenti e rischio tecnologico rimangono in capo al fornitore, mentre il canone si configura come costo di esercizio.

L'impostazione del progetto richiama quella dei precedenti crediti d'imposta Transizione 4.0, previsti dalla legge n. 160/2019 e dalla legge n. 178/2020, i quali agevolavano, per la quota di competenza, le spese per servizi di cloud computing collegati ai beni dell'Allegato B alla legge n. 232/2016. Il nuovo credito si affiancherebbe perciò all'iperammortamento in chiave complementare: i software acquistati in proprietà o con licenza a tempo indeterminato o pluriennale continuano a beneficiare della maggiorazione del costo ammortizzabile, mentre gli stessi beni utilizzati in abbonamento potrebbero ricevere, dal 2027 al 2029, un contributo in forma di credito.

CONDIZIONI E MISURA: A CHI POTREBBE SPETTARE E IN QUALE ENTITÀ

In base al testo, a poter beneficiare dell'agevolazione sarebbero le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Rientrano

fra i costi agevolabili i canoni di abbonamento riferiti ai beni strumentali immateriali dell'Allegato F al D.Lgs. n. 117/2026, il nuovo TUIR, che equivale all'Allegato V alla legge n. 199/2025, abrogato dal 1° gennaio 2027. Per i canoni di competenza del 2026 non è prevista alcuna copertura, e dunque restano esclusi.

ELEMENTO	CONTENUTO PREVISTO DAL DDL
Misura	Fino al 30% dei costi di competenza
Periodo	Anni 2027, 2028 e 2029
Risorse	30 milioni di euro l'anno, 90 milioni nel triennio
Soggetti	Imprese residenti e stabili organizzazioni di non residenti
Utilizzo	Solo in compensazione

L'espressione "fino al 30%", insieme al tetto annuo di spesa, fa supporre un meccanismo di riparto nel caso in cui le domande eccedessero le risorse disponibili. Poiché il SaaS è ormai il modello prevalente per il software aziendale, la percentuale realmente applicata potrebbe dunque scendere sotto il 30%.

TRATTAMENTO FISCALE: COMPENSAZIONE, CUMULO E IMPOSTE

Dal punto di vista fiscale il credito non entrerebbe nel reddito né nella base imponibile IRAP, e resterebbe fuori dal calcolo del rapporto previsto dagli artt. 72 e 118, comma 10, del nuovo TUIR. Potrebbe essere cumulato con altre agevolazioni riferite agli stessi costi, a condizione che il cumulo, considerando anche la non imponibilità, non oltrepassi il costo sostenuto. Un esempio: per un abbonamento da 20.000 euro l'anno il credito massimo teorico ammonterebbe a 6.000 euro, sempre che le risorse siano sufficienti.

Il credito si potrebbe impiegare solo in compensazione, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 33/2025, e senza che operino né il limite annuale alla compensazione né il limite all'utilizzo dei crediti agevolativi stabilito dall'art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 141/2026. Poiché questi riferimenti derivano dal testo del DDL e dalla fonte, è bene riscontrarli sulla versione definitiva della legge.

DECRETO ATTUATIVO: IL NODO CHE LASCIA LA MISURA INCERTA

Perché la misura operi serve un decreto del MIMIT, emanato di concerto con il MEF entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, con un termine che non è perentorio. Tale decreto stabilirà criteri, modalità di attuazione e procedure di concessione, così da restare entro i limiti annuali di spesa. Fino alla sua adozione, le imprese non dispongono di un credito sicuro né di un'indicazione della sua misura effettiva.

SCELTE CONTABILI: DAL 2027 DECIDE LA QUALIFICAZIONE DEL CONTRATTO

A partire dal 2027 l'agevolazione applicabile allo stesso software dipenderà da come il contratto viene qualificato in contabilità. Le nuove licenze in proprietà o d'uso pluriennale, iscrivibili alla voce B.I.3 e acquisite entro il 30 settembre 2028, rientrerebbero nell'iperammortamento, mentre i canoni di abbonamento, rilevati fra i costi di esercizio alla voce B7 del conto economico, potrebbero accedere al credito d'imposta. Prima di sottoscrivere un contratto software, quindi, è opportuno stabilire quale formula convenga di più: la prima garantisce maggiore certezza, la seconda resta legata al decreto e allo stanziamento.

DOMANDE FREQUENTI

IL CREDITO PER GLI ABBONAMENTI CLOUD È GIÀ UTILIZZABILE?

No. La misura è contenuta nel disegno di legge di bilancio 2027 e potrebbe cambiare durante l'esame parlamentare. Per renderla operativa servono la legge definitiva e il decreto MIMIT-MEF, che definirà criteri, procedure e modalità di concessione.

QUALI CANONI SAAS POTREBBERO ESSERE AGEVOLATI?

Il progetto riguarda i canoni di competenza degli anni 2027, 2028 e 2029 riferiti ai software strumentali immateriali indicati nell'Allegato F al D.Lgs. 117/2026. I canoni di competenza del 2026 restano esclusi dalla copertura prevista.

IL CREDITO CLOUD SAREBBE SEMPRE PARI AL 30%?

No. Il DDL indica un credito fino al 30% dei costi, con risorse di 30 milioni di euro per ciascun anno. La percentuale effettiva potrebbe quindi essere inferiore se le richieste superassero i fondi disponibili; le procedure restano da definire.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/credito-d-imposta-cloud-saas-2027/ →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?

Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.

CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →

LAVORO & PROFESSIONI

23 MIN LETTURA 17/11/2026

Momento di effettuazione dell'operazione IVA, esigibilità e split payment

Il momento di effettuazione dell'operazione decide quando l'IVA diventa esigibile e detraibile: la guida a IVA per cassa e split payment fino al 2029. In materia di IVA, il momento in cui un'operazione si considera effettuata non è un dettaglio tecnico: da quell'istante l'imposta diventa esigibile per l'Erario, sorge il diritto alla detrazione per chi acquista, si fissa l'aliquota applicabile e partono i termini per fatturare e registrare. La regola generale distingue tra beni mobili, la cui cessione si considera effettuata con la consegna o la spedizione, beni immobili, per i quali conta la stipula dell'atto, e prestazioni di servizi, che rilevano al pagamento del corrispettivo.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
IVA.

Norme chiave
D.P.R. 633/1972, artt. 6, 17-ter, 19 e 30 · D.L. 83/2012, art. 32-bis · D.M. 23 gennaio 2015 · D.M. 15 novembre 1975.

Destinatari
Imprese e professionisti che fatturano beni e servizi, fornitori della PA e uffici amministrativi dei clienti soggetti a split payment.

Punto pratico
Per ogni fattura individuare consegna, rogito, pagamento e anticipi; verificare gli elenchi dei clienti in split payment, inserire il codice S quando dovuto e tenere distinta la data di effettuazione da quella di esigibilità nella liquidazione IVA.

IN SINTESI **I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI**

- 📌 **Cosa cambia:** Il momento di effettuazione dell'operazione decide quando l'IVA diventa esigibile e detraibile: la guida a IVA per cassa e split payment fino al 2029.
- 💡 **Impatto operativo:** Esistono poi deroghe per casi particolari, dalle triangolazioni ai pagamenti con ticket restaurant, fino alle assegnazioni delle cooperative edilizie.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: Questo articolo spiega come funzionano entrambi i meccanismi, chi ne è escluso e quali adempimenti comportano per fornitori e clienti.

In materia di IVA, il momento in cui un'operazione si considera effettuata non è un dettaglio tecnico: da quell'istante l'imposta diventa esigibile per l'Erario, sorge il diritto alla detrazione per chi acquista, si fissa l'aliquota applicabile e partono i termini per fatturare e registrare. La regola generale distingue tra beni mobili, la cui cessione si considera effettuata con la consegna o la spedizione, beni immobili, per i quali conta la stipula dell'atto, e prestazioni di servizi, che rilevano al pagamento del corrispettivo. Esistono poi deroghe per casi particolari, dalle triangolazioni ai pagamenti con ticket restaurant, fino alle assegnazioni delle cooperative edilizie. Accanto alla regola generale operano due regimi che rinviano l'esigibilità dell'imposta al momento dell'incasso: l'IVA per cassa, riservata a chi non supera i due milioni di euro di volume d'affari, e lo split payment, che riguarda le operazioni con la Pubblica Amministrazione e con le società pubbliche e che l'Unione europea ha da poco prorogato fino al 30 giugno 2029. Questo articolo spiega come funzionano entrambi i meccanismi, chi ne è escluso e quali adempimenti comportano per fornitori e clienti.

MOMENTO DECISIVO: PERCHÉ CONTA IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE

L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 stabilisce, per ogni tipo di operazione, il momento in cui questa si considera "effettuata" ai fini IVA, cioè il momento in cui diventa rilevante per il fisco perché si sono verificati tutti i presupposti richiesti. Da quel momento, come dispone l'articolo 19, comma 5, dello stesso decreto, l'imposta diventa esigibile: l'espressione tecnica indica semplicemente che l'Erario acquisisce il diritto a incassarla e che il fornitore ha l'obbligo di versarla nei termini ordinari.

La stessa norma, all'articolo 19, comma 1, collega a questo istante anche il diritto alla detrazione: chi acquista un bene o un servizio può recuperare l'IVA pagata al fornitore solo a partire dal momento in cui l'imposta diventa esigibile in capo a chi l'ha addebitata. In altre parole, il momento di effettuazione dell'operazione è lo snodo che decide contemporaneamente quando lo Stato può pretendere l'imposta e quando l'acquirente può portarla in detrazione.

Determinare con precisione questo momento serve a quattro scopi concreti. Anzitutto stabilisce quando sorge il diritto dell'Erario a percepire l'IVA. In secondo luogo fissa il momento a partire dal quale l'imposta diventa detraibile per chi ha acquistato il bene o il servizio. In terzo luogo, se nel frattempo un'aliquota è cambiata, individua quale aliquota si applica, cioè quella in vigore proprio in quell'istante. Infine fa scattare i termini per gli adempimenti formali del fornitore, in particolare

l'emissione e la registrazione della fattura. Un errore nella collocazione temporale dell'operazione può quindi tradursi in un'aliquota sbagliata, in una detrazione esercitata troppo presto o troppo tardi, oppure in una fattura emessa fuori termine.

REGOLA GENERALE: QUANDO L'OPERAZIONE SI CONSIDERA EFFETTUATA

Per la cessione di beni mobili, il momento di effettuazione coincide con la consegna o la spedizione del bene. Per i beni immobili, invece, conta la stipula dell'atto di trasferimento, cioè il rogito notarile: la semplice sottoscrizione di un preliminare, priva di effetti traslativi immediati, non fa scattare l'obbligo. In entrambi i casi, se la fattura viene emessa oppure il corrispettivo viene pagato, in tutto o in parte, prima della consegna, della spedizione o del rogito, l'operazione si considera comunque effettuata, limitatamente all'importo fatturato o incassato, già in quel momento anticipato. Anche il prelievo di un bene per finalità estranee all'impresa, il cosiddetto autoconsumo esterno, fa scattare l'obbligo IVA nel momento materiale del prelievo.

Per le prestazioni di servizi, e allo stesso modo per le cessioni periodiche o continuative di beni eseguite in esecuzione di contratti di somministrazione, il criterio cambia: rileva il pagamento del corrispettivo o, se anteriore, l'emissione della fattura. È una differenza importante rispetto ai beni mobili: mentre per questi ultimi il pagamento anticipato è un'eccezione alla regola della consegna, per i servizi il pagamento è la regola stessa. Quando il corrispettivo viene fatturato solo in parte, a titolo di acconto, l'operazione si considera effettuata limitatamente all'importo fatturato: il resto segue le regole ordinarie al momento in cui matura.

TIPO DI OPERAZIONE	MOMENTO DI EFFETTUAZIONE
Cessione di beni mobili	Consegna o spedizione del bene
Cessione di beni immobili	Stipula dell'atto di trasferimento (rogito)
Prestazione di servizi	Pagamento del corrispettivo (o fattura, se anteriore)
Cessioni periodiche o continuative	Pagamento dei singoli corrispettivi

SCAMBI INTRACOMUNITARI E IMPORTAZIONI

Per le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni, il momento di effettuazione è identificato con l'inizio del trasporto o della spedizione, rispettivamente dal territorio dello Stato o da quello dello Stato membro di provenienza. Se la fattura viene emessa prima dell'inizio del trasporto, l'operazione si considera effettuata, per l'importo fatturato, alla data della fattura stessa. Per le cessioni intracomunitarie la fattura va comunque emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, termine che vale anche per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro e non soggette a imposta in Italia ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto IVA.

Per le importazioni, l'imposta diventa esigibile nel momento in cui l'operazione si considera effettuata secondo l'articolo 6, e cioè, in pratica, con l'accettazione della dichiarazione doganale da parte dell'autorità competente, che provvede contestualmente a riscuotere l'imposta.

CASI PARTICOLARI: LE DEROGHE PIÙ RILEVANTI

Accanto alla regola generale, la disciplina IVA prevede una serie di deroghe pensate per situazioni in cui il trasferimento della proprietà, o comunque l'effetto economico dell'operazione, non coincide con il momento della consegna. La logica di fondo è sempre la stessa: quando gli effetti traslativi si producono dopo la consegna del bene, come nella vendita di cosa futura o di cosa altrui, oppure nella vendita con riserva di gradimento, l'operazione si considera effettuata solo quando quegli effetti si producono davvero, con un limite massimo di un anno dalla consegna o dalla spedizione, superato il quale l'operazione si considera comunque effettuata. Fa eccezione la vendita con riserva di proprietà, che segue invece la regola ordinaria: consegna per i beni mobili, rogito per gli immobili.

Un meccanismo particolare riguarda le triangolazioni interne, cioè le operazioni in cui un promotore incarica un fornitore di consegnare la merce direttamente al proprio cliente. In questi casi la cosiddetta "fattura super differita" consente al promotore di fatturare al proprio cliente entro la fine del mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni, con l'IVA che diventa esigibile solo nel mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione: una deroga esplicita al principio, valido in tutti gli altri casi, per cui esigibilità e momento impositivo coincidono.

Anche le cessioni di beni con prezzo da determinare seguono una logica particolare. Quando accordi contrattuali o disposizioni di legge fanno sì che il prezzo non sia ancora conosciuto al momento della consegna, la fatturazione può slittare al mese successivo a quello in cui gli elementi per calcolarlo diventano noti, in base al decreto ministeriale 15 novembre 1975. Se però nel frattempo vengono eseguiti pagamenti, anche parziali, la fattura per quegli importi va comunque emessa subito, come fattura di acconto.

IL PAGAMENTO CON TICKET RESTAURANT

Un caso che riguarda direttamente bar, ristoranti e gastronomie è quello dei pagamenti ricevuti tramite ticket restaurant, i buoni pasto disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005. La consegna del buono da parte del lavoratore all'esercizio convenzionato non è, di per sé, un'operazione rilevante ai fini IVA: quello che conta ai fini dell'imposta è il rapporto tra l'esercizio convenzionato e la società che ha emesso i ticket, perché è quest'ultima a corrispondere il valore dei

buoni, al netto di una commissione. Trattandosi di una prestazione di servizi, il momento di effettuazione è quello ordinario dei servizi: il pagamento da parte della società emittente o, se anteriore, l'emissione della fattura da parte dell'esercizio convenzionato. La fattura verso la società emittente sconta l'aliquota IVA agevolata del 10%.

Un esempio aiuta a fissare il meccanismo. Se il valore facciale dei buoni pasto raccolti in un mese è pari a 1.000 euro e la commissione trattenuta dalla società emittente è del 5%, l'importo su cui calcolare l'IVA è 950 euro (1.000 meno 50 di commissione). Scorporando l'aliquota del 10%, la base imponibile risulta di 863,64 euro e l'IVA dovuta di 86,36 euro. L'esercizio convenzionato registra la fattura tra i ricavi per l'importo al netto dell'imposta, mentre la commissione trattenuta va contabilizzata separatamente come costo.

COOPERATIVE EDILIZIE E PERMUTE

Per l'assegnazione in proprietà di case di abitazione fatte ai soci dalle cooperative edilizie a proprietà divisa, il momento di effettuazione coincide con la stipula del rogito notarile, in coerenza con la regola generale sugli immobili. Se invece si tratta di assegnazione in godimento da parte di una cooperativa a proprietà indivisa, dove il socio non diventa proprietario ma solo assegnatario, l'operazione si considera effettuata ai singoli versamenti periodici. Nella permuta di beni immobili, infine, l'operazione si considera effettuata alla stipula relativa alla prima cessione; se la permuta di un immobile è collegata a una prestazione di servizi, come la cessione di un terreno edificabile in cambio di un appartamento da costruire, il riferimento è la stipula dell'atto relativo all'immobile.

ESIGIBILITÀ DIFFERITA: DUE REGIMI LEGATI ALL'INCASSO

Nella generalità dei casi, come si è visto, esigibilità dell'imposta e momento di effettuazione dell'operazione coincidono. Esistono però due regimi che spostano l'esigibilità dell'IVA, e con essa la detraibilità in capo al cliente, al momento successivo in cui il corrispettivo viene effettivamente incassato dal fornitore: l'IVA per cassa e lo split payment. Sono meccanismi profondamente diversi nella finalità e nel funzionamento. Il primo è un'opzione volontaria pensata per alleggerire la tensione di cassa delle imprese di minori dimensioni, che altrimenti dovrebbero anticipare all'Erario un'imposta non ancora incassata dai propri clienti. Il secondo è un obbligo che riguarda le operazioni fatturate alla Pubblica Amministrazione e ad altri soggetti pubblici, introdotto per contrastare l'evasione IVA in un ambito in cui il rischio di mancato versamento da parte del fornitore era considerato elevato. Vale la pena esaminarli separatamente, perché le loro regole di funzionamento, per quanto entrambe legate all'incasso, non sono sovrapponibili.

IVA PER CASSA: LA DETRAZIONE RINVIATA ALL'INCASSO

Il regime dell'IVA per cassa è stato introdotto dall'articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83. Possono utilizzarlo i soggetti che esercitano attività d'impresa, arti o professioni, oltre agli enti non commerciali per l'attività commerciale svolta, a condizione che nell'anno precedente non abbiano superato i due milioni di euro di volume d'affari o, per chi inizia l'attività, prevedano di non superarli. Nel calcolo del volume d'affari rilevante ai fini della soglia vanno considerate tutte le operazioni, comprese quelle escluse dal regime.

Non tutte le attività possono accedervi. Restano fuori le operazioni svolte in regimi speciali IVA, salvo che il contribuente separi contabilmente l'attività esclusa in base all'articolo 36 del decreto IVA: rientrano tra questi il regime monofase, come quello dell'editoria, il regime speciale per l'agricoltura, il regime del margine per i beni usati, il regime speciale per le agenzie di viaggio e quello per l'agriturismo. Sono escluse anche le operazioni per cui altre norme già prevedono un'esigibilità differita al pagamento, come la cessione di prodotti farmaceutici, le operazioni soggette a inversione contabile (il cosiddetto reverse charge, in cui è il cliente a versare l'imposta), le cessioni e gli acquisti intracomunitari, le esportazioni e le importazioni, oltre alle estrazioni di beni dai depositi IVA. Dal 2015 sono escluse anche le operazioni soggette a split payment, di cui si dirà tra poco, perché in quel caso è già il cliente pubblico a versare direttamente l'IVA all'Erario.

Sul piano pratico, per le fatture emesse il regime prevede che l'imposta diventi esigibile al momento dell'incasso, totale o parziale, del corrispettivo, oppure, se l'incasso tarda, comunque decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Fa eccezione l'ipotesi in cui il cliente sia stato sottoposto a una procedura concorsuale prima dello scadere dell'anno: in questo caso il termine annuale può essere superato e l'esigibilità resta sospesa fino all'incasso effettivo. Sul fronte degli acquisti, chi ha optato per il regime detrae l'IVA sui propri acquisti nello stesso modo: al pagamento del fornitore o, al più tardi, decorso un anno dal momento in cui l'imposta sarebbe diventata esigibile con le regole ordinarie. Il diritto alla detrazione va comunque esercitato alle condizioni esistenti nel momento in cui l'imposta diventa esigibile per il fornitore, proprio per evitare che il pagamento venga scelto strategicamente nel momento più conveniente. La detrazione, una volta maturata, può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quel momento.

È importante ricordare che l'opzione per l'IVA per cassa esercitata dal fornitore non produce alcun effetto sul cliente: chi acquista da un soggetto in regime per cassa continua a detrarre l'imposta secondo le regole ordinarie, cioè al momento di effettuazione dell'operazione, senza dover attendere il pagamento della fattura. L'imponibile delle fatture emesse in regime di IVA per cassa, inoltre,

concorre alla formazione del volume d'affari e del pro-rata di detraibilità nell'anno in cui l'operazione si considera effettuata, non in quello dell'incasso.

Chi esercita l'opzione resta vincolato al regime per almeno un triennio, salvo il superamento della soglia dei due milioni di euro nel corso dell'anno, che fa cessare l'applicabilità del regime alle operazioni successive, sia attive sia passive. Trascorso il triennio, l'opzione resta valida di anno in anno fino a revoca. Ha effetto dal 1° gennaio dell'anno in cui viene esercitata e obbliga a indicare sulle fatture emesse l'annotazione "IVA per cassa", con il riferimento normativo all'articolo 32-bis del decreto legge n. 83/2012.

SPLIT PAYMENT: LA SCISSIONE DEI PAGAMENTI

Il meccanismo della scissione dei pagamenti, meglio noto come split payment, è disciplinato dall'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972. Riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi documentate da fattura ed effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione e di altri enti e società individuati dalla norma. Il fornitore emette la fattura indicando regolarmente imponibile, aliquota e imposta, ma non incassa l'IVA: l'importo corrispondente viene versato direttamente all'Erario dal cliente, anziché al fornitore.

Trattandosi di una deroga al normale funzionamento dell'IVA rispetto alla direttiva 2006/112/CE, il meccanismo può restare in vigore solo grazie a una specifica autorizzazione dell'Unione europea, periodicamente rinnovata. La prima autorizzazione, concessa dalla decisione UE n. 784/2017, valeva fino al 30 giugno 2020; è stata poi prorogata fino al 30 giugno 2023 dalla decisione UE n. 1105/2020 e fino al 30 giugno 2026 dalla decisione UE n. 1552/2023. L'ultima proroga è arrivata con la **decisione di esecuzione UE 10 luglio 2026, n. 1728**, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 15 luglio 2026, che ha spostato il termine al **30 giugno 2029** ed evitato l'interruzione del meccanismo che sarebbe altrimenti scaduto il 30 giugno 2026. La decisione fissa al 30 settembre 2027 il termine entro cui l'Italia dovrà presentare alla Commissione una relazione sull'applicazione del regime, e invita il nostro Paese a rafforzare gli strumenti ordinari di contrasto alle frodi, in modo da non dover richiedere ulteriori proroghe in futuro.

Lo split payment non si applica indistintamente a tutti i rapporti con soggetti pubblici, ma solo alle operazioni fatturate: lo ha chiarito fin dall'origine la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 2015. Restano fuori dal meccanismo, anzitutto, le operazioni in cui il cliente è già debitore d'imposta per altra via, come quelle soggette a reverse charge ai sensi dell'articolo 17 del decreto IVA: l'esclusione, prevista dallo stesso articolo 17-ter, evita che sullo stesso importo si sovrappongano due meccanismi di inversione del debito d'imposta. Sono escluse anche le operazioni assoggettate a regimi speciali che non prevedono l'esposizione dell'IVA in fattura, come il regime del margine, le operazioni non imponibili o esenti, quelle per cui il cliente utilizza il plafond degli esportatori abituali, i regimi forfetari di determinazione della detrazione come quello agricolo speciale o quello della legge n. 398/1991, le operazioni senza obbligo di fatturazione, quelle già riscosse direttamente dal fornitore e, salvo eventuali conguagli, le operazioni permutative. Un'ultima esclusione, prevista dal comma 1-sexies dello stesso articolo 17-ter, riguarda le prestazioni soggette a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o di acconto: i professionisti i cui compensi scontano la ritenuta d'acconto restano quindi fuori dallo split payment.

CHI RIENTRA TRA I SOGGETTI DESTINATARI

L'individuazione corretta del cliente è uno dei passaggi più delicati per il fornitore. Rientrano nello split payment, anzitutto, le Amministrazioni Pubbliche individuate dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 196/2009, oltre agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona. La disciplina si estende poi a determinate fondazioni e società partecipate o controllate da soggetti pubblici: vi rientrano le fondazioni partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni in misura non inferiore al 70%, le società direttamente controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri o dai Ministeri, le società partecipate complessivamente per almeno il 70% da soggetti pubblici e quelle controllate, direttamente o indirettamente, da soggetti pubblici. Restano fuori, invece, gli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle operazioni legate alla gestione dei diritti collettivi di uso civico.

COME VERIFICARE SE IL CLIENTE È SOGGETTO A SPLIT PAYMENT

Per le Pubbliche Amministrazioni il riferimento operativo è l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), lo stesso elenco che individua i soggetti destinatari della fatturazione elettronica obbligatoria, con l'esclusione dei soggetti classificati come "gestori di pubblici servizi". Tra i soggetti interessati rientrano anche gli Ordini professionali. Per fondazioni, enti e società, il riferimento sono invece gli elenchi pubblicati dal Dipartimento delle Finanze e aggiornati periodicamente, anche per l'anno 2026: il requisito del controllo o della partecipazione si verifica con riguardo alla situazione esistente al 30 settembre dell'anno precedente. La pubblicazione in questi elenchi ha valore costitutivo: il regime si applica dalla data di effettiva inclusione e pubblicazione del soggetto, e un'eventuale attestazione rilasciata dal cliente non sostituisce mai il controllo degli elenchi ufficiali.

LE SOCIETÀ QUOTATE FTSE MIB SONO USCITE DAL 1° LUGLIO 2025

Una modifica importante ha riguardato le società quotate incluse nell'indice FTSE MIB di Borsa Italiana, che fino al 30 giugno 2025 rientravano autonomamente nello split payment in quanto tali. Per adeguare la normativa interna alla riduzione progressiva dell'ambito soggettivo del regime già prevista dalla decisione UE n. 1552/2023, l'**articolo 10 del decreto legge n. 84/2025**, convertito con modificazioni dalla **legge n. 108/2025**, ha abrogato la disposizione dell'articolo 17-ter, comma 1-bis, del decreto IVA che le includeva, con effetto per le fatture emesse dal **1° luglio 2025**. L'Agenzia delle Entrate, in una FAQ pubblicata il 27 giugno 2025, ha chiarito che il criterio rilevante è la data di emissione della fattura e non quella di effettuazione dell'operazione: una fattura emessa dal 1° luglio 2025 segue le regole ordinarie anche se riferita a un'operazione compiuta in precedenza, mentre una fattura trasmessa allo SdI fino al 30 giugno 2025 resta soggetta a split payment anche se emessa a ridosso del cambio di regime.

Resta comunque fermo che una società quotata, pur uscita dallo split payment per questo specifico titolo, continua a esservi soggetta se è anche controllata da una Pubblica Amministrazione secondo le altre fattispecie previste dall'articolo 17-ter: l'Agenzia delle Entrate lo ha confermato in una videoconferenza con la stampa specializzata del 18 settembre 2025. Per i fornitori di grandi gruppi quotati, quindi, l'uscita dal FTSE MIB non è di per sé sufficiente a escludere l'applicazione del meccanismo: va sempre controllato se sussiste un titolo di inclusione autonomo, legato al controllo pubblico della società.

OBBLIGHI DEL FORNITORE: COSA INDICARE IN FATTURA

Il fornitore che opera con un cliente soggetto a split payment emette la fattura secondo le regole ordinarie, indicando la base imponibile, l'aliquota IVA prevista per l'operazione e l'imposta corrispondente, con l'aggiunta dell'annotazione "scissione dei pagamenti". Nella fattura elettronica, il campo "Esigibilità IVA" va valorizzato con la lettera S. L'IVA viene quindi esposta in fattura ma non incassata: il relativo obbligo di versamento è trasferito al cliente. La fattura va comunque registrata nel registro delle fatture emesse secondo gli articoli 23 e 24 del decreto IVA, ma l'imposta indicata nel documento non concorre alla liquidazione periodica del fornitore, proprio perché non è lui a doverla versare.

OBBLIGHI DEL CLIENTE: COME VERSA L'IVA

Per le operazioni soggette a scissione dei pagamenti, l'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 gennaio 2015 stabilisce che l'imposta diventa esigibile, in via ordinaria, al momento del pagamento del corrispettivo. Il cliente può però scegliere di anticipare l'esigibilità al momento della ricezione della fattura oppure a quello della sua registrazione; la scelta può essere fatta anche fattura per fattura e può desumersi anche dal comportamento concludente, cioè dal modo in cui il cliente ha di fatto gestito il documento. Se l'esigibilità resta ancorata al pagamento, il termine di registrazione della fattura di acquisto va coordinato con l'anno in cui l'imposta diventa effettivamente esigibile, e il documento può essere registrato entro il termine previsto per la dichiarazione relativa all'anno dell'esigibilità, anche se ricevuto in un periodo d'imposta precedente.

Le modalità di versamento cambiano in base alla natura del cliente. Se la Pubblica Amministrazione o l'ente non opera come soggetto passivo IVA, l'imposta va versata tramite modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è diventata esigibile, utilizzando gli appositi codici tributo, senza possibilità di compensazione orizzontale con altri crediti. Se invece il cliente è identificato ai fini IVA e opera nell'ambito di un'attività commerciale, può scegliere tra due strade alternative: versare l'imposta con F24 entro lo stesso termine del giorno 16, oppure annotare la fattura sia nel registro degli acquisti sia in quello delle fatture emesse, facendo così concorrere l'imposta alla propria liquidazione periodica ordinaria.

RIMBORSI E CREDITO IVA

Per i fornitori che lavorano prevalentemente con clienti in split payment, il meccanismo può generare una situazione strutturale di credito IVA: l'imposta sugli acquisti viene versata normalmente ai propri fornitori, mentre quella sulle vendite in split payment non viene mai incassata dal cliente pubblico. Per agevolare il recupero di questo credito, le operazioni soggette a split payment sono considerate, ai fini del requisito dell'aliquota media previsto dall'articolo 30, comma 2, lettera a), del decreto IVA, come operazioni ad aliquota "zero": possono quindi concorrere al raggiungimento delle condizioni che danno diritto al rimborso dell'eccedenza IVA superiore a 2.582,28 euro. Lo split payment, da solo, non costituisce però un presupposto autonomo per chiedere il rimborso: serve comunque che ricorrano le altre condizioni previste dalla legge. I soggetti che effettuano operazioni in split payment possono inoltre beneficiare dell'esecuzione prioritaria dei rimborsi, nei limiti dell'IVA complessivamente applicata con questo meccanismo.

Quando su un'operazione in split payment sia stata applicata, per errore, un'IVA superiore a quella dovuta, il fornitore può correggere l'importo con una nota di variazione in diminuzione, se non è ancora scaduto il termine annuale previsto dall'articolo 26, comma 3, del decreto IVA. Se quel termine è già decorso, resta la possibilità di chiedere la restituzione dell'imposta versata in eccesso attraverso l'istituto previsto dall'articolo 30-ter, comma 1, del decreto IVA, soluzione confermata

dall'Agenzia delle Entrate in una risposta a interpello del 2021.

VERIFICHE PRATICHE: COSA CONTROLLARE

Per chi fattura abitualmente a soggetti pubblici o valuta l'opzione per l'IVA per cassa, alcuni controlli evitano errori che possono costare caro in caso di verifica:

- verificare sempre, prima di emettere fattura, se il cliente compare negli elenchi ufficiali (Indice delle Pubbliche Amministrazioni per gli enti pubblici, elenchi del Dipartimento delle Finanze per società e fondazioni partecipate), senza fidarsi soltanto di un'attestazione ricevuta dal cliente stesso;
- per i fornitori di società quotate, controllare se il cliente FTSE MIB conserva comunque un titolo autonomo di inclusione nello split payment, legato al controllo pubblico, e non limitarsi a escludere il meccanismo solo perché la società è quotata;
- per le imprese con volume d'affari sotto i due milioni di euro, valutare la convenienza dell'opzione per l'IVA per cassa quando i tempi di incasso dai clienti sono strutturalmente lunghi, ricordando che il beneficio si specchia in un pari rinvio della detrazione sugli acquisti;
- controllare che le fatture in split payment riportino correttamente l'annotazione "scissione dei pagamenti" e il campo "Esigibilità IVA" valorizzato con S, per evitare che l'imposta confluisca per errore nella liquidazione periodica del fornitore;
- monitorare la propria posizione IVA quando si opera stabilmente con clienti in split payment, perché la formazione di un credito strutturale può richiedere una gestione attiva dei rimborsi, anche tramite la procedura prioritaria prevista per questi casi.

DOMANDE FREQUENTI

QUANDO SI CONSIDERA EFFETTUATA UN'OPERAZIONE AI FINI IVA?

Di regola, per i beni mobili conta la consegna, per gli immobili il rogito e per i servizi il pagamento. La fattura o un acconto anticipati fanno rilevare l'operazione per il relativo importo, influendo su aliquota, fatturazione e registrazione.

CHI VERSA L'IVA NELLE OPERAZIONI IN SPLIT PAYMENT?

Nello split payment il fornitore espone l'imposta in fattura, ma non la incassa dal cliente pubblico. È quest'ultimo a versarla all'Erario secondo le modalità previste per la propria posizione, mentre il fornitore indica la scissione dei pagamenti e il codice S.

LO SPLIT PAYMENT DÀ AUTOMATICAMENTE DIRITTO AL RIMBORSO IVA?

No. Le operazioni in split payment possono concorrere al requisito dell'aliquota media, ma non costituiscono da sole un presupposto autonomo per il rimborso. Devono ricorrere anche le altre condizioni previste; è inoltre contemplata l'esecuzione prioritaria nei limiti dell'IVA applicata con questo meccanismo.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG
Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.
https://www.studiopizzano.it/momento-di-effettuazione-dell-operazione-iva-2026/ →

VUOI VERIFICARE LA TUA POSIZIONE PREVIDENZIALE O IL REGIME FISCALE OTTIMALE?
Analisi accurata su Gestione Separata INPS, Casse di Previdenza, doppia imposizione e regimi fiscali professionali.
RICHIEDI CONSULENZA PROFESSIONALE →

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

7 MIN LETTURA 17/11/2026

Credito d'imposta ZES unica: il leasing avviato prima della comunicazione preventiva

La risposta a interpello n. 169 del 3 settembre 2026 ha chiarito un punto rilevante: il credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno spetta pure quando il bene è acquisito in leasing ancor prima dell'invio della comunicazione preventiva all'Agenzia delle entrate. Al centro della questione c'era il principio di incentivazione, stabilito dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato, per cui l'agevolazione non deve premiare scelte di investimento già prese quando la misura non esisteva ancora. Nella vicenda esaminata, la stipula del leasing e la consegna del bene erano avvenute a febbraio 2026: dopo, dunque, l'entrata in vigore della norma agevolativa, ma prima dell'apertura della finestra riservata alla comunicazione, fissata dal 31 marzo al 30 maggio 2026.

SCHEDA RAPIDA

Categoria
ZES Unica.

Norme chiave
D.L. 124/2023, art. 16 · Legge 199/2025, art. 1, commi 438 e 439 · Regolamento UE 651/2014, artt. 2 e 6 · Provvedimento Agenzia delle Entrate 3882/2026 · Risposta Agenzia delle Entrate 169/2026.

Destinatari
Imprese con investimenti in leasing nelle strutture produttive della ZES unica e consulenti che gestiscono le comunicazioni del credito.

Punto pratico
Conservare il contratto di leasing e la prova della sua data, confrontarla con l'entrata in vigore dell'agevolazione e verificare l'invio preventivo; predisporre la comunicazione integrativa dal 3 al 17 gennaio 2027 per evitare la decadenza.

IN SINTESI I PUNTI CHIAVE E GLI IMPATTI OPERATIVI

- **Cosa cambia:** La risposta a interpello n. 169 del 3 settembre 2026 ha chiarito un punto rilevante: il credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno spetta pure quando il bene è acquisito in leasing ancor prima dell'invio della comunicazione preventiva all'Agenzia delle entrate.
- **Impatto operativo:** Secondo l'Agenzia il principio di incentivazione risulta comunque rispettato, poiché il progetto si considera avviato, con la sottoscrizione del leasing, quando la disciplina era già operativa.
- **Attenzione & criticità:** Attenzione: Restano inoltre indispensabili il rispetto dei termini delle due comunicazioni: l'omissione della comunicazione integrativa di gennaio 2027, in particolare, comporta la decadenza dal credito.

La risposta a interpello n. 169 del 3 settembre 2026 ha chiarito un punto rilevante: il credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale unica per il Mezzogiorno spetta pure quando il bene è acquisito in leasing ancor prima dell'invio della comunicazione preventiva all'Agenzia delle entrate. Al centro della questione c'era il principio di incentivazione, stabilito dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato, per cui l'agevolazione non deve premiare scelte di investimento già prese quando la misura non esisteva ancora. Nella vicenda esaminata, la stipula del leasing e la consegna del bene erano avvenute a febbraio 2026: dopo, dunque, l'entrata in vigore della norma agevolativa, ma prima dell'apertura della finestra riservata alla comunicazione, fissata dal 31 marzo al 30 maggio 2026. Secondo l'Agenzia il principio di incentivazione risulta comunque rispettato, poiché il progetto si considera avviato, con la sottoscrizione del leasing, quando la disciplina era già operativa. Per il 2026 l'impresa può dunque fruire del credito, purché ricorrano tutti gli altri requisiti richiesti.

IL CREDITO D'IMPOSTA PER LA ZES UNICA DEL MEZZOGIORNO

A istituire il credito d'imposta per la ZES unica è stato l'articolo 16 del decreto legge n. 124 del 2023, con decorrenza operativa dal 2024. La misura sostiene le imprese che investono in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni meridionali che rientrano nella Zona economica speciale unica.

Nel tempo l'agevolazione non ha mai conosciuto interruzioni nelle proroghe. L'ultima, disposta dall'articolo 1, comma 438, lettera b), della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026), ne estende l'applicazione agli investimenti ammissibili sostenuti dal 1 gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2028. Questa continuità fra le varie versioni della misura conta parecchio ai fini del principio di incentivazione, come emergerà più avanti.

LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE PER ACCEDERE AL CREDITO

Con riferimento agli investimenti effettuati nel 2026, l'articolo 1, comma 439, primo periodo, della legge di

bilancio 2026 ha introdotto l'obbligo di una comunicazione preventiva: nel periodo **dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026** gli operatori economici erano tenuti a comunicare all'Agenzia delle entrate l'importo delle spese ammissibili già sostenute dal 1 gennaio 2026, insieme a quelle previste fino al 31 dicembre 2026.

Se ne aggiunge una seconda, distinta dalla prima. Chi ha inviato la comunicazione preventiva, pena la decadenza dall'agevolazione, deve trasmettere **dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027** una comunicazione integrativa, con cui attesta l'effettiva realizzazione degli investimenti già dichiarati. Entrambi i modelli, corredati delle relative istruzioni, sono stati approvati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 3882 del 2026, il quale, al punto 1.2, chiarisce che l'agevolazione riguarda esclusivamente gli investimenti conformi al principio di incentivazione previsto dall'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 651 del 2014.

CHE COS'È IL PRINCIPIO DI INCENTIVAZIONE

Il Regolamento (UE) n. 651 del 2014, comunemente indicato con la sigla GBER, è la normativa europea che qualifica alcune categorie di aiuti di Stato come compatibili con il mercato interno, esentandole dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione. Tra i requisiti previsti figura proprio l'effetto di incentivazione: l'aiuto deve spingere a realizzare un investimento che, senza di esso, non sarebbe stato avviato, o lo sarebbe stato in misura minore. Non è ammesso un contributo che si limiti ad accompagnare un progetto già deciso e già in corso, perché in tal caso non incentiva nulla.

Le condizioni per considerare soddisfatto l'effetto di incentivazione sono fissate dall'articolo 6 del GBER. La regola generale, al paragrafo 2, richiede che il beneficiario presenti domanda scritta di aiuto prima dell'avvio dei lavori del progetto. Per le agevolazioni fiscali vale però una regola diversa, dettata dal paragrafo 4: l'effetto di incentivazione sussiste quando la misura riconosce un diritto all'aiuto sulla base di criteri oggettivi, senza spazi di discrezionalità amministrativa, ed è stata adottata ed è entrata in vigore **prima dell'avvio dei lavori** relativi al progetto agevolato. Fa eccezione il caso dei regimi fiscali che ne sostituiscono altri precedenti, quando l'attività era già coperta dalle agevolazioni previgenti.

Restano perciò fuori dal credito d'imposta ZES unica unicamente i progetti avviati prima dell'entrata in vigore della misura agevolativa. Il momento in cui viene trasmessa la comunicazione all'Agenzia, invece, non incide: si tratta di un adempimento procedurale, non del presupposto sostanziale dell'aiuto.

QUANDO SI CONSIDERA "AVVIATO" L'INVESTIMENTO

L'articolo 2, paragrafo 1, punto 23, del GBER definisce il concetto di avvio dei lavori, individuandolo nella data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto dell'investimento, oppure in un diverso impegno che renda irreversibile l'operazione, a seconda di quale delle due situazioni si verifichi prima.

Quando il bene viene acquisito in leasing, l'impegno vincolante e irreversibile si identifica con la **stipula del contratto di leasing**: è a quel punto che l'impresa si vincola all'operazione. La data di sottoscrizione del contratto rappresenta quindi il riferimento da usare per stabilire se l'investimento sia stato avviato prima o dopo l'entrata in vigore della norma agevolativa.

LA SOLUZIONE DELL'AGENZIA SUL CASO DEL LEASING

Nella vicenda portata all'attenzione dell'Agenzia, la società aveva firmato il contratto di leasing e ricevuto il bene a febbraio 2026: un momento successivo all'entrata in vigore della disciplina del credito ZES unica per il triennio 2026-2028, ma antecedente all'apertura della finestra dedicata alla comunicazione preventiva.</p

Per l'Agenzia il principio di incentivazione risulta rispettato. Il progetto si considera avviato con la stipula del leasing, avvenuta dopo l'entrata in vigore della disciplina agevolativa: la condizione sostanziale imposta dall'articolo 6 del GBER risulta così soddisfatta, indipendentemente dal fatto che la comunicazione preventiva non fosse ancora stata inviata, né potesse esserlo, dato che la finestra si sarebbe aperta solo il 31 marzo 2026.

Ne deriva che la società può accedere, per l'anno 2026, al credito d'imposta ZES unica, a condizione che sussistano tutti gli altri requisiti previsti dalla disciplina agevolativa: strumentalità e collocazione dei beni nelle strutture produttive della Zona, rispetto dei massimali, corretto adempimento delle comunicazioni preventiva e integrativa, mantenimento dell'investimento nei termini stabiliti dalla legge.

INDICAZIONI PRATICHE PER LE IMPRESE

Il chiarimento riguarda tutte le imprese che, nel periodo tra il 1 gennaio 2026 e il 30 marzo 2026, hanno assunto impegni vincolanti su investimenti agevolabili, tramite ordini, contratti di acquisto o contratti di leasing, prima ancora di poter presentare la comunicazione preventiva. Il fatto che tali investimenti precedano la comunicazione non li penalizza: quel che conta è che l'impegno sia stato assunto dopo l'entrata in vigore della disciplina.

Resta fondamentale documentare con esattezza la data di avvio, ossia quella del primo impegno giuridicamente vincolante, perché è su questo dato che si verifica il rispetto del principio di incentivazione. Restano inoltre indispensabili il rispetto dei termini delle due comunicazioni: l'omissione della comunicazione integrativa di gennaio 2027, in particolare, comporta la decadenza dal credito.

DOMANDE FREQUENTI

UN LEASING FIRMATO PRIMA DELLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA PERDE IL CREDITO ZES?

Non necessariamente. Nel caso esaminato dalla risposta 169/2026, contratto e consegna precedevano la comunicazione preventiva ma seguivano l'entrata in vigore dell'agevolazione. Il principio di incentivazione è stato ritenuto rispettato, fermo restando l'obbligo di soddisfare tutti gli altri requisiti.

QUALE DATA CONTA PER L'AVVIO DI UN INVESTIMENTO IN LEASING?

Per il leasing conta la stipula del contratto, perché rappresenta l'impegno giuridicamente vincolante e irreversibile dell'impresa. Questa data va confrontata con l'entrata in vigore della misura agevolativa e deve essere documentata con precisione.

LA COMUNICAZIONE INTEGRATIVA ZES RESTA OBBLIGATORIA?

Sì. Chi ha inviato la comunicazione preventiva per gli investimenti 2026 deve trasmettere anche quella integrativa dal 3 al 17 gennaio 2027, attestando la realizzazione degli investimenti dichiarati. L'omissione di questo secondo adempimento comporta la decadenza dall'agevolazione.

CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

https://www.studiopizzano.it/credito-d-imposta-zes-unica-2026/ →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

STUDIO SABATINO PIZZANO

DOTTORE COMMERCIALISTA • REVISORE LEGALE E DELLA SOSTENIBILITÀ

ODCEC AVELLINO N. 1012/A

REGISTRO REVISORI LEGALI MEF N. 168967

> *«Esperienza, rigore metodologico e costante tempestività: affianchiamo imprenditori, professionisti ed enti sportivi nella comprensione e applicazione delle evoluzioni fiscali e societarie, offrendo soluzioni su misura per proteggere e valorizzare il patrimonio.»*

PRESENZA & RECAPITI ISTITUZIONALI

📍 **SEDE DI AVELLINO**
C.da Pennini, 92/D • 83100 Avellino (AV)
Ricevimento su appuntamento

📍 **SEDE DI VENTICANO**
Via Sant'Alessio, 5 • 83030 Venticano (AV)
Ricevimento su appuntamento

✉️ **Email:** info@studiopizzano.it
🌐 **Web:** www.studiopizzano.it
📋 **Partita IVA:** IT02754810642

ECOSISTEMA EDITORIALE DELLO STUDIO

📰 **Il Quotidiano Fiscale:** Sintesi rassegna mattutina.
📚 **La Settimana Fiscale:** Dossier e analisi in PDF del sabato.
🎥 **Blog & Video Guide:** Approfondimenti su studiopizzano.it.

📬 ISCRIZIONE NEWSLETTER UFFICIALE

Ricevi gratuitamente ogni mattina **Il Quotidiano Fiscale** e ogni sabato **La Settimana Fiscale** via email.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER →

PORTALE & RISORSE DIGITALI

Inquadra per consultare il blog, scaricare i dossier o prenotare una sessione di consulenza diretta.

AREE DI ATTIVITÀ & COMPETENZE STRATEGICHE

🏆 ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

Consulenza integrata per ASD e SSD: adeguamento statuti alla Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021), contrattualistica del lavoro sportivo e volontariato, iscrizione e gestione del Registro Nazionale RASD e regimi fiscali agevolati.

📊 FISCO D'IMPRESA, BILANCIO & SOCIETARIO

Pianificazione tributaria ordinaria e strategica, contabilità, redazione di bilanci d'esercizio secondo i principi contabili OIC, operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni) e Concordato Preventivo Biennale (CPB).

🛡️ DIFESA TRIBUTARIA & CONTENZIOSO

Assistenza specialistica durante verifiche fiscali GdF e Agenzia delle Entrate, gestione del contraddittorio preventivo obbligatorio, istituti deflativi del contenzioso, accertamento con adesione e ricorsi presso le Corti di Giustizia Tributaria.

🌱 REVISIONE LEGALE & SOSTENIBILITÀ (CSRD)

Incarichi di revisione legale dei conti e collegio sindacale ex D.Lgs. 39/2010, attestazioni di conformità, perizie asseverate, percorsi di rendicontazione di sostenibilità aziendale (standard ESG / CSRD) e compliance societaria.

🏛️ CONSULENZA SPECIALISTICA DIRETTA ⚖️ DIFESA E ASSISTENZA TRIBUTARIA 💻 SERVIZI IN SEDE E DA REMOTO

DESIDERI UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA?

I nostri professionisti sono a disposizione per esaminare la tua posizione fiscale, societaria o associativa, presso le sedi dello Studio o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA →

© 2026 Studio Sabatino Pizzano • Dottore Commercialista • Tutti i diritti riservati